

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 91



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
27 marzo 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina (IGP)]** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 310/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 12
- ★ **Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto ⁽¹⁾** 15

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 313/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Sardo (DOP)]	36
--	----

Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	38
--	----

DECISIONI

2014/169/UE:

★ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro	40
---	----

2014/170/UE:

★ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	43
---	----

2014/171/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 24 marzo 2014, relativa alla nomina di un membro titolare danese del Comitato economico e sociale europeo	48
--	----

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 307/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta («inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 682/2007 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 954/2008 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato le misure in vigore per quanto riguarda un produttore esportatore e, di conseguenza, l'aliquota applicabile a «tutte le altre società»: il dazio è passato a essere compreso tra il 3,1 % e il 14,3 %.

- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha mantenuto il dazio compreso tra il 3,1 % e il 14,3 %.

2. Domanda di riesame

- (4) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla River Kwai International Food Industry Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore della Thailandia.
- (5) La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
- (6) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* del fatto che, per quanto riguarda il dumping praticato dal richiedente stesso, le circostanze che avevano portato all'istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tale cambiamento aveva carattere duraturo.
- (7) In particolare, il richiedente ha affermato che il mutamento di circostanze si riferisce a cambiamenti della gamma di prodotti commercializzati, con un impatto diretto sui relativi costi di produzione. Da un confronto tra i suoi prezzi sul mercato interno e quelli all'esportazione nell'Unione il margine di dumping sembrava essere più basso rispetto al livello attuale delle misure.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (8) La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Su tale base, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ il 14 febbraio 2013 («avviso di apertura»), ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (9) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

5. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione (*Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux* - «AETMD») dell'apertura del riesame intermedio.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (12) Le osservazioni scritte presentate dall'AETMD sono state esaminate e, se lo si è ritenuto opportuno, prese in considerazione.
- (13) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato una visita di verifica presso i locali del richiedente in Thailandia, a Bangkok e Kanchanaburi.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto oggetto del presente riesame è identico a quello definito nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza, vale a dire il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

2. Prodotto simile

- (16) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e confermato nel riesame in previsione della scadenza, è stato accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nell'Unione e il granturco dolce prodotto e venduto in Thailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Thailandia e venduto per l'esportazione

nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

1. Determinazione del valore normale

- (17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite totali del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno durante il PIR fossero rappresentative. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame per l'esportazione nell'Unione durante il PIR.
- (18) Le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono state ritenute rappresentative.
- (19) La Commissione ha individuato successivamente i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione.
- (20) Per ciascun tipo di prodotto, la Commissione ha stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile per l'esportazione nell'Unione.
- (21) La Commissione ha stabilito che, per tutti i tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione, le vendite del richiedente sul mercato interno erano state effettuate in quantità rappresentative.
- (22) La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR per ogni tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (23) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se
- il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di questo tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

⁽¹⁾ GU C 42 del 14.2.2013, pag. 7.

- (24) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno condotta dalla Commissione è emerso che oltre il 90 % delle vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo unitario di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PIR.

2. Determinazione del prezzo all'esportazione

- (25) Tutte le vendite del richiedente per l'esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione o della Thailandia. Il prezzo all'esportazione è pertanto stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3. Confronto

- (26) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.
- (27) Ove giustificato, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (28) In relazione alle differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, commissioni, costi del credito e spese bancarie, all'occorrenza si sono applicati i necessari adeguamenti che sono stati debitamente giustificati.
- (29) Il richiedente ha chiesto un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base per una differenza di valore del marchio per le vendite effettuate con il proprio marchio sul mercato interno e quelle effettuate con il proprio marchio sul mercato dell'Unione. Il valore del marchio del richiedente sarebbe più elevato sul mercato thailandese rispetto al mercato dell'Unione. Per giustificare la sua richiesta egli ha fatto riferimento all'adeguamento applicato nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza.
- (30) La situazione del richiedente nel presente riesame intermedio è tuttavia diversa dalla situazione di altri produttori esportatori per i quali era stato applicato l'adeguamento nell'inchiesta iniziale e in quella di riesame in previsione della scadenza. L'adeguamento applicato nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza si riferisce specificamente a produttori esportatori le cui vendite sul mercato interno recano il loro marchio e le cui vendite nell'Unione recano invece il marchio del rivenditore. Nel presente riesame intermedio le vendite del richiedente sia sul mercato interno che sul mercato dell'Unione recano il suo marchio. Inoltre, nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza l'adeguamento è stato applicato al margine di profitto nella costruzione del valore normale conformemente

all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Nel presente riesame intermedio il valore normale si basa tuttavia sui prezzi effettivi praticati dal richiedente sul mercato interno.

- (31) Per quanto riguarda la presunta assenza del valore del marchio nelle vendite sul mercato dell'Unione, l'importatore del prodotto in esame recante il marchio del richiedente è specializzato in importazioni di prodotti alimentari di marca, in particolare dall'Asia. Il richiedente non è riuscito a spiegare o a dimostrare perché le vendite a tale particolare importatore sarebbero caratterizzate da un valore meno elevato rispetto a quello che avrebbe il marchio del richiedente sul mercato interno. La Commissione ha quindi concluso che il richiedente non è riuscito a dimostrare che la presunta differenza di valore del marchio incide sui prezzi o sulla loro comparabilità.
- (32) Il richiedente ha inoltre chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, poiché il richiedente non ha dimostrato che la presunta differenza si ripercuote sui prezzi o sulla loro comparabilità, la richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta neppure ai sensi di tale disposizione.
- (33) La richiesta di adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è pertanto respinta.
- (34) Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento per un rimborso delle tasse all'esportazione da parte del governo. Il governo versa un importo al richiedente per la vendita all'esportazione del prodotto in esame, anche verso il mercato dell'Unione.
- (35) Il richiedente ha potuto dimostrare di ricevere un importo equivalente a meno dello 0,5 % del valore della fattura per le esportazioni verso il mercato dell'Unione. Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, se sono soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo si applica un adeguamento al valore normale e non al prezzo all'esportazione, come chiesto dal richiedente. L'inchiesta non ha inoltre permesso di stabilire alcun collegamento diretto tra il pagamento ricevuto dal richiedente per le esportazioni del prodotto in esame nell'Unione e gli oneri all'importazione per le materie prime in esso incorporate.
- (36) Il richiedente ha inoltre chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). Tuttavia, poiché non è riuscito a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il rimborso delle tasse all'esportazione e i prezzi del prodotto in esame all'esportazione, tale richiesta non ha potuto essere accettata.
- (37) La richiesta di un adeguamento per il rimborso delle tasse all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è pertanto respinta.

4. Dumping durante il PIR

- (38) La media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nell'Unione è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (39) Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultata pari al 3,6 %.

4. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (40) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell'attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.
- (41) Nella domanda di riesame il richiedente aveva fatto riferimento a cambiamenti della gamma di prodotti commercializzati, che avrebbero avuto un impatto diretto sui relativi costi di produzione. L'inchiesta ha confermato che, rispetto all'inchiesta iniziale, il richiedente, a seguito di una ristrutturazione societaria, non produce più né vende altri determinati prodotti rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale e che questo cambiamento ha avuto un impatto sul costo di produzione del prodotto in esame.
- (42) L'AETMD ha osservato che la ristrutturazione operata dal richiedente potrebbe non essere di carattere duraturo in quanto potrebbe essere facilmente invertita.
- (43) In effetti è possibile che la dirigenza del richiedente abbia la facoltà, qualora lo desideri, di invertire il processo di ristrutturazione. Non vi sono tuttavia elementi di prova indicanti che la decisione del richiedente di ristrutturare e razionalizzare la commercializzazione dei prodotti del gruppo tra le diverse società del gruppo non sia di carattere duraturo. Inoltre, la ristrutturazione è stata portata a termine già nel 2009, il che dimostra che la nuova struttura societaria è di carattere duraturo.
- (44) In seguito alla divulgazione delle informazioni l'AETMD ha ribadito che il mutamento di circostanze in base al quale era stato aperto il riesame non poteva essere considerato di carattere duraturo. Più precisamente, l'associazione ha messo in dubbio l'impatto della riorganizzazione interna del gruppo sul costo di produzione, sostenendo che i costi all'interno del gruppo possono essere semplicemente riassegnati al fine di diminuire il valore normale. Per questo motivo il nuovo costo di produzione non potrebbe essere considerato duraturo. L'AETMD ha inoltre osservato che la società controllata responsabile

per la produzione e le vendite dei prodotti freschi ha lo stesso indirizzo del richiedente. L'associazione ha affermato che questa sarebbe un'ulteriore indicazione del fatto che la riorganizzazione non è profonda né duratura.

- (45) In risposta alle affermazioni dell'AETMD di cui al considerando 44, il richiedente ha sottolineato che la riorganizzazione ha comportato anche un miglioramento del sistema di contabilità dei costi grazie al quale sono state identificate ed eliminate le strozzature al fine di ottimizzare la produzione e di ridurre i costi di fabbricazione. Il richiedente ha inoltre sottolineato che qualsiasi inversione della riorganizzazione del 2009 in questa fase sarebbe un'operazione assai complessa in quanto la società madre del richiedente, Agripure Holding PLC, è quotata sulla borsa thailandese.
- (46) La questione del rischio di una potenziale inversione della riorganizzazione del richiedente è stata già trattata nel considerando 43.
- (47) La Commissione, per verificare l'esattezza delle affermazioni presentate nella domanda di apertura del presente riesame, ha inoltre effettuato un confronto dei costi di produzione dei tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (vale a dire prima della riorganizzazione del richiedente nel 2009) e nel PIR. Tale confronto ha confermato che il costo unitario di fabbricazione è cambiato in misura significativa. Il cambiamento dei costi unitari di fabbricazione che è stato riscontrato va al di là di una semplice riassegnazione dei costi ed è dovuto a una reale diminuzione dei costi indiretti di produzione quali il costo della manodopera e le spese generali di fabbricazione.
- (48) Per quanto riguarda il fatto che il richiedente e la sua controllata abbiano lo stesso indirizzo amministrativo, questa è una pratica imprenditoriale corrente. Nel corso della visita di verifica presso i locali del richiedente la Commissione ha inoltre osservato che le linee di produzione e l'immagazzinaggio dei prodotti finiti erano dedicati alla produzione di granturco dolce; non vi era alcuna traccia visibile della produzione e dell'immagazzinaggio dei prodotti freschi venduti dalla società controllata.
- (49) Viste le argomentazioni dell'AETMD e del richiedente ed essendo stato constatato de facto un calo del costo unitario di fabbricazione tra l'inchiesta iniziale e il PIR, l'argomentazione avanzata dall'AETMD deve essere respinta.
- (50) L'AETMD ha inoltre sostenuto che il richiedente aveva progettato di aumentare la propria capacità produttiva del 40 % circa nel 2013. Secondo l'AETMD questo avrebbe contraddetto quanto affermato dal richiedente, ovvero che il nuovo costo di produzione riveduto (successivamente alla ristrutturazione) sarebbe stato di carattere duraturo.

- (51) L'inchiesta ha effettivamente confermato che il richiedente sta aumentando la propria capacità produttiva. L'impatto dell'aumento della capacità è stato uno dei fattori in base ai quali il riesame in previsione della scadenza aveva concluso che esisteva un rischio di persistenza del dumping ⁽¹⁾.
- (52) Dopo la divulgazione delle informazioni l'AETMD ha nuovamente sostenuto che gli investimenti nella nuova capacità produttiva avrebbero necessariamente inciso sul costo di produzione; di conseguenza il costo di produzione prevalente utilizzato nel presente riesame per un confronto con i prezzi praticati sul mercato interno (cfr. considerando 24) non sarebbe di carattere duraturo. In particolare, l'associazione ha effettuato un calcolo basato sulle fonti disponibili sulla base del quale ha concluso che i costi totali aumenterebbero del 10 % circa rispetto ai costi attuali a causa dell'aumento degli ammortamenti.
- (53) Il richiedente non ha contraddetto l'affermazione dell'AETMD di per sé riguardo a un incremento dei costi dovuto agli ammortamenti, ma ha sottolineato che tale incremento sarebbe compensato da un aumento delle entrate totali (grazie a un aumento delle vendite) e da una diminuzione di altri costi come conseguenza di una maggiore automazione.
- (54) Come indicato al considerando 51, il richiedente sta effettivamente investendo in nuovi impianti di produzione e tali investimenti possono comportare un aumento dei costi per gli ammortamenti. D'altro canto, come sottolineato dal richiedente in risposta all'osservazione dell'AETMD, nuovi impianti di produzione possono comportare anche dei cambiamenti (rispetto alle linee di produzione esistenti), come il livello di automazione. Questi cambiamenti dovrebbero ridurre direttamente i costi della manodopera e dell'energia e potrebbero quindi compensare gli incrementi dovuti al costo degli ammortamenti.
- (55) Nel complesso, si è concluso che l'impatto complessivo sul costo di produzione *per unità prodotta* potrà essere misurato solo quando i nuovi impianti saranno stati inaugurati e gli eventuali costi supplementari saranno stati riportati nella contabilità.
- (56) Tuttavia, considerati anche gli obiettivi degli investimenti (maggiore efficienza e competitività, ridurre i costi unitari di fabbricazione), si prevede che almeno a medio e a lungo termine non vi sarà alcun aumento significativo del costo unitario di produzione. In tali circostanze il valore normale dovrebbe continuare a basarsi sui prezzi praticati sul mercato interno, come nell'ambito del presente riesame. L'argomentazione addotta dall'AETMD va pertanto respinta.
- (57) In seguito alla divulgazione delle informazioni l'AETMD ha inoltre contestato il carattere duraturo del nuovo margine di dumping, affermando che i prezzi all'esportazione utilizzati come base per il calcolo del margine di dumping non erano rappresentativi. Più in particolare, l'associazione ha sostenuto che:
- a) le tonnellate esportate durante il PIR è troppo limitato per poter essere considerato rappresentativo, e
 - b) con riferimento al considerando 29, dato che le esportazioni di prodotti *recanti il proprio marchio* costituivano quasi la metà delle esportazioni complessive durante il PIR, i prezzi all'esportazione dovevano essere ritenuti non rappresentativi. Secondo l'AETMD, se entrasse in vigore la riduzione proposta delle misure, le esportazioni nell'Unione sarebbero più probabilmente costituite per la maggior parte da prodotti con il marchio del rivenditore e con prezzi all'esportazione più bassi ⁽²⁾.
- (58) Poiché i quantitativi esportati nell'Unione non erano significativi, la Commissione ha accertato che i prezzi pagati o pagabili del richiedente per le esportazioni nell'Unione erano rappresentativi confrontandoli con i prezzi pagati o pagabili del richiedente per le esportazioni in altri paesi terzi. Su tale base si è concluso che i prezzi applicati agli acquirenti nell'Unione erano coerenti con quelli applicati agli acquirenti su altri mercati di esportazione.
- (59) L'esistenza di diversi segmenti di mercato, vendite con il marchio proprio del produttore e vendite con il marchio del rivenditore, è già stata riconosciuta nel corso delle inchieste precedenti ⁽³⁾. Si tratta di una parte importante della definizione dei diversi tipi di prodotto *all'interno* della definizione del prodotto in esame. Su tale base le esportazioni di prodotti *con il proprio marchio* sono state confrontate con le vendite sul mercato interno di prodotti *con il proprio marchio*, mentre le vendite all'esportazione di prodotti con il marchio del rivenditore sono state confrontate con le vendite sul mercato interno di prodotti con il marchio del rivenditore.
- (60) L'affermazione dell'AETMD secondo cui le esportazioni *future* saranno principalmente costituite da prodotti con il marchio del rivenditore è ipotetica, non è sostenuta da elementi di prova e, come tale, non basta per mettere in dubbio la rappresentatività delle esportazioni di prodotti con il proprio marchio durante il PIR. L'affermazione dell'AETMD è pertanto respinta.
- (61) L'AETMD ha inoltre affermato che la riduzione del dazio potrebbe comportare il rischio di elusione delle misure.
- (62) Si ricorda che i dazi in vigore sono già differenziati tra i produttori esportatori thailandesi. Il rischio di elusione (utilizzando il codice addizionale TARIC con dazi meno elevati) esiste quindi fin dall'istituzione delle misure iniziali. L'applicazione di un dazio meno elevato a uno di questi produttori esportatori non aumenta *di per sé* il rischio di elusione da parte della Thailandia nel suo insieme.

⁽¹⁾ Cfr. considerando da 49 a 75 del riesame in previsione della scadenza.

⁽²⁾ Cfr. considerando 86 del riesame in previsione della scadenza.

⁽³⁾ Cfr. considerando 85 del riesame in previsione della scadenza.

- (63) Inoltre, qualora si rendano disponibili informazioni indicanti che i dazi vengono compromessi da pratiche di elusione, può essere avviata se del caso un'inchiesta purché le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di base siano soddisfatte.
- (64) L'AETMD ha inoltre dichiarato che il richiedente può avere artificialmente aumentato i prezzi all'esportazione verso l'Unione mediante una compensazione incrociata con vendite parallele di altri prodotti a prezzi artificialmente bassi.
- (65) Come indicato nel considerando 58, i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione erano in linea con quelli all'esportazione verso i paesi terzi. Nulla indica pertanto che i prezzi all'esportazione verso l'Unione sarebbero stati artificialmente elevati durante il PIR, e l'argomentazione è quindi respinta.

5. MISURE ANTIDUMPING

- (66) Alla luce dei risultati dell'inchiesta la Commissione ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla River Kwai International Food Industry Co. Ltd.
- (67) Inoltre, e su richiesta del richiedente, è modificato anche l'indirizzo in Thailandia della società.

6. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (68) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base dell'intenzione di raccomandare la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013.
- (69) Dopo la divulgazione delle informazioni, il governo thailandese ha obiettato che anche l'aliquota media del dazio

per gli esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato avrebbe dovuto essere riveduta per tenere conto dei risultati del presente riesame intermedio parziale. Va osservato che tale richiesta va al di là della portata limitata del presente riesame, che mira unicamente ad adeguare il livello dell'attuale aliquota del dazio antidumping per quanto riguarda il richiedente. Le richieste di modificare il livello delle aliquote del dazio antidumping in conseguenza di un asserito mutamento di circostanze dovrebbero essere presentate conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale richiesta va quindi respinta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla River Kwai International Food Industry Co., Ltd nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 è sostituita dalla seguente:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
«River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000 Thailandia	3,6	A791»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 308/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Almendra de Mallorca» / «Almendra Mallorquina» / «Ametlla de Mallorca» / «Ametlla Mallorquina» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Almendra de Mallorca» / «Almendra Mallorquina» / «Ametlla de Mallorca» / «Ametlla Mallorquina» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 317 del 31.10.2013, pag. 8.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 309/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione "Aceite de la Comunitat Valenciana" presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo

51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione "Aceite de la Comunitat Valenciana" deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione "Aceite de la Comunitat Valenciana" (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 276 del 25.9.2013, pag. 9.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 310/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 2014****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
L'apparecchio è uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 48 cm (19 pollici) e dimensioni di circa 46 × 37 × 21 cm, con: — risoluzione nativa di 1 440 × 900 pixel, — risoluzioni supportate di 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 e 1 280 × 1 024 pixel, — formato 16:10; — pixel pitch di 0,285 mm, — luminosità di 300 cd/m², — contrasto di 500:1, — tempo di risposta di 8 ms — 2 altoparlanti, — pulsanti di accensione/spengimento e di comando. L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: — 1 connettore DVI-D, — 2 connettori VGA. È dotato di supporto con un meccanismo che consente di regolarne l'inclinazione. Il monitor è destinato all'uso con macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.	8528 51 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528 e 8528 51 00. Tenuto conto delle caratteristiche oggettive del prodotto, ovvero la risoluzione, le risoluzioni supportate, il formato, il pixel pitch adatto a periodi prolungati di visione ravvicinata, la luminosità, le interfacce comunemente usate nei sistemi automatici per l'elaborazione delle informazioni e la presenza di un meccanismo di inclinazione, il prodotto è destinato all'uso come monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471. Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 51 00 fra gli altri monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 2014****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Apparecchio con funzioni di riproduzione e trattamento del suono in alloggiamento avente dimensioni di circa 43 × 15 × 8 cm. L'apparecchio è munito di lettore CD e uscita audio. Dispone di manopole, pulsanti, dispositivi di scorrimento e indicatore LCD di piccole dimensioni. L'apparecchio è in grado di trattare il suono: è dotato di una funzione per la fissazione di loop perfettamente integrati, di una funzione stutter, di un contatore BPM (battiti al minuto) e di un fader per la dissolvenza del suono. È destinato ad essere utilizzato per la riproduzione e il trattamento del suono in ambienti non professionali.	8519 81 35	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8519, 8519 81 e 8519 81 35. Poiché l'apparecchio è progettato per eseguire due funzioni alternative (riproduzione del suono e trattamento del suono), esso va classificato, in virtù della nota 3 della sezione XVI, tenendo conto della sua funzione principale. A causa delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, in particolare la presenza di un unico ingresso per i file audio (il lettore CD) e le limitate funzioni di trattamento del suono, la funzione principale da esso svolta è quella di riproduzione del suono. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8519 81 35 nella categoria «altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser».
2. Apparecchio con funzioni di riproduzione e trattamento/missaggio del suono (denominato «console per DJ») in alloggiamento avente dimensioni di circa 40 × 32 × 10 cm. L'apparecchio è dotato di un lettore CD e ha varie interfacce (USB, uscite audio, lettore di schede SD). Dispone inoltre di manopole, pulsanti, dispositivi di scorrimento e indicatore LCD da 6,1 pollici. L'apparecchio è in grado di trattare e missare il suono. A tale scopo è dotato, tra l'altro, di: — contatore BPM (battiti al minuto) automatico; — avvio fader (fader start) e avvio back cue (back cue start); — funzione hot cue per fissare punti di un brano; — funzione di loop; — funzione di loop a 4 battute; — impostazione di cue point (attacchi di brano). L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato da disc jockey professionisti per la riproduzione, il trattamento e il missaggio del suono.	8543 70 90	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. Poiché l'apparecchio è progettato per eseguire due funzioni alternative (riproduzione del suono e trattamento/missaggio del suono), esso va classificato, in virtù della nota 3 della sezione XVI, tenendo conto della sua funzione principale. A causa delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, in particolare il numero di funzioni tecniche per il trattamento e il missaggio del suono, la possibilità di missare file audio provenienti da fonti diverse, il design e la concezione, la funzione principale da esso svolta è quella di trattamento/missaggio del suono. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8519. L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 70 90 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

(1)	(2)	(3)
I file audio riprodotti, trattati e missati possono provenire da varie fonti (lettore CD, unità automatica per l'elaborazione dei dati, memoria USB o scheda SD).		
L'apparecchio può essere utilizzato da solo o in combinazione con un'unità automatica per l'elaborazione dei dati.		

REGOLAMENTO (UE) N. 312/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2014****che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il completamento urgente di un mercato interno dell'energia pienamente operativo e interconnesso che contribuisca ad assicurare l'approvvigionamento di energia a prezzi ragionevoli ed in maniera sostenibile per l'economia dell'Unione è fondamentale al fine di accrescere la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia ai prezzi più convenienti.
- (2) Per poter procedere verso una maggiore integrazione del mercato, è importante che le norme in materia di bilanciamento del gas nelle reti di trasporto agevolino gli scambi del gas tra le zone di bilanciamento migliorando così lo sviluppo della liquidità del mercato. Pertanto il presente regolamento stabilisce norme armonizzate a livello dell'Unione relative al bilanciamento che hanno l'obiettivo di fornire agli utenti della rete la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento in diverse zone di bilanciamento in tutta l'Unione in un modo non discriminatorio ed efficiente dal punto di vista dei costi.
- (3) Il presente regolamento sostiene lo sviluppo di un mercato del gas all'ingrosso di breve termine concorrenziale nell'Unione europea che offra disponibilità di flessibilità nella fornitura del gas, indipendentemente dalla fonte, ai fini dell'acquisto e della vendita tramite i meccanismi di mercato, in modo che gli utenti della rete possano bilanciare i loro portafogli in modo efficiente e il gestore del sistema di trasporto possa utilizzare tale flessibilità nel bilanciare la rete di trasporto.
- (4) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Le norme di bilanciamento basate sul mercato incentivano finanziariamente gli utenti della rete ad equilibrare i loro portafogli di bilanciamento attraverso oneri di sbilancio commisurati ai costi.
- (5) Spetta agli utenti della rete la responsabilità di bilanciare le loro immissioni con i loro prelievi in conformità alle norme di bilanciamento volte a promuovere un mercato del gas all'ingrosso di breve termine, mediante piattaforme di scambio istituite per agevolare gli scambi di gas tra gli utenti della rete e i gestori del sistema di trasporto. I gestori del sistema di trasporto provvedono all'eventuale bilanciamento residuo delle reti di trasporto che possa rivelarsi necessario. A tal fine, i gestori del sistema di trasporto seguono l'ordine di merito. L'ordine di merito è strutturato in modo tale che i gestori del sistema di trasporto reperiranno il gas effettuando considerazioni di carattere sia operativo sia economico, utilizzando prodotti che possono essere erogati dalla più ampia gamma possibile di fonti, compresi i prodotti provenienti da impianti di GNL e di stoccaggio. È opportuno che i gestori del sistema di trasporto abbiano come obiettivo di ottimizzare il loro fabbisogno di bilanciamento del gas mediante la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine sul mercato del gas all'ingrosso di breve termine.
- (6) Al fine di consentire agli utenti della rete di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento il presente regolamento fissa inoltre requisiti minimi per la trasmissione di informazioni per attuare un sistema di bilanciamento basato sul mercato. I flussi di informazioni definiti nell'ambito del presente regolamento mirano pertanto a sostenere il sistema di bilanciamento giornaliero e a costituire un insieme di informazioni allo scopo di aiutare l'utente della rete a gestire i propri rischi e le proprie opportunità in modo efficiente in termini di costi.
- (7) In aggiunta alla protezione delle informazioni commercialmente sensibili, a norma del presente regolamento è opportuno che i gestori della rete di trasporto mantengano la riservatezza delle informazioni e dei dati loro trasmessi ai fini dell'attuazione del presente regolamento e non rivelino a terzi alcuna delle suddette informazioni e dei suddetti dati o parte di essi eccetto se e nella misura in cui siano legittimamente autorizzati a farlo.

⁽¹⁾ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

- (8) Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 in altri atti giuridici sono da intendersi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento si applica alla capacità non esentata nella realizzazione delle nuove grandi strutture che hanno beneficiato di un'esenzione in virtù dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dell'ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudica tale esenzione. Il presente regolamento si applica tenendo conto della natura specifica degli interconnettori.
- (9) Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di bilanciamento di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 715/2009, nell'intento di facilitare gli scambi di gas.
- (10) Il presente regolamento contiene disposizioni che si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione e che mirano ad armonizzare i loro ruoli unicamente nella misura necessaria per la corretta attuazione delle presenti disposizioni.
- (11) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori del sistema di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è necessario che l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che le norme di bilanciamento siano attuate nel modo più efficace in tutta l'Unione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un codice di rete che fissa le norme per il bilanciamento del gas, comprese le norme legate alla rete in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli

oneri di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle zone di bilanciamento del gas all'interno dei confini dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
3. Il presente regolamento non si applica alla riconciliazione necessaria tra le allocazioni e il consumo reale calcolato dalla lettura dei contatori del cliente finale una volta ottenuto.
4. Il presente regolamento non si applica in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasporto attua misure specifiche definite in virtù delle norme nazionali applicabili e sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ⁽⁴⁾, se del caso.
5. I rispettivi diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente agli utenti della rete si applicano unicamente agli utenti della rete che hanno concluso un accordo legalmente vincolante che può consistere in un contratto di trasporto o di altra natura e che consenta loro di presentare notifiche di scambio in conformità all'articolo 5.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 ⁽⁵⁾, e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:

- 1) «zona di bilanciamento», un sistema entry-exit cui si applica uno specifico regime di bilanciamento e che può comprendere sistemi di distribuzione o parte di essi;
- 2) «azione di bilanciamento», un'azione mediante la quale il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione o in prelievo nella o dalla rete di trasporto, ad eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema;

⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽²⁾ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

- 3) «corrispettivo di neutralità per il bilanciamento», corrispettivo pari alla differenza tra gli importi che il gestore del sistema di trasporto ha ricevuto o deve ricevere e quelli che egli ha pagato o deve pagare in relazione all'espletamento delle sue attività di bilanciamento e che deve essere ricevuto o versato dagli utenti della rete interessati;
- 4) «piattaforma di scambio», piattaforma elettronica fornita e gestita da un gestore della piattaforma di scambio attraverso cui le controparti possono presentare e accettare, con diritto di modifica e cancellazione, offerte di vendita e di acquisto per il gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell'offerta di gas, conformemente ai termini e alle condizioni applicabili alla piattaforma di scambio e che il gestore del sistema di trasporto è tenuto ad osservare nell'intraprendere azioni di bilanciamento;
- 5) «controparte», un utente della rete o un gestore del sistema di trasporto che abbiano sottoscritto un contratto con il gestore della piattaforma di scambio e che soddisfino le condizioni necessarie ad eseguire transazioni sulla piattaforma di scambio;
- 6) «piattaforma di bilanciamento», piattaforma di scambio in cui il gestore del sistema di trasporto è controparte per tutti gli scambi;
- 7) «servizio di bilanciamento», servizio fornito ad un gestore di sistema di trasporto attraverso un contratto di fornitura di gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell'offerta di gas, che non è un prodotto di breve termine standard;
- 8) «quantità confermata», la quantità di gas confermata da un gestore di rete di trasporto il cui flusso deve essere programmato o riprogrammato per il giorno gas G;
- 9) «onere di sbilancio giornaliero», importo che un utente della rete paga o riceve in relazione ad un quantitativo di sbilancio giornaliero;
- 10) «misurato su base giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato una volta al giorno gas;
- 11) «misurato su base infragiornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato almeno due volte nell'arco dello stesso giorno gas;
- 12) «misurato su base non giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato meno di una volta al giorno gas;
- 13) «portafoglio di bilanciamento», un insieme di immissioni e prelievi di un utente della rete;
- 14) «quantitativo notificato», quantità di gas trasferita tra un gestore di sistema di trasporto e uno o più utenti della rete o portafogli di bilanciamento,
- 15) «allocazione», quantità di gas attribuita ad un utente della rete da un gestore di sistema di trasporto come immissione o prelievo espresso in kWh ai fini della determinazione del quantitativo di sbilancio giornaliero;
- 16) «ciclo di rinomine» (re-nomination), processo effettuato dal gestore del sistema di trasporto per fornire ad un utente della rete il messaggio relativo ai quantitativi confermati a seguito del ricevimento di un nuovo programma di trasporto (rinomina);
- 17) «corrispettivo infragiornaliero», corrispettivo prelevato da un gestore di sistema di trasporto da un utente della rete o ad essi versato in relazione ad un obbligo infragiornaliero;
- 18) «obbligo infragiornaliero», insieme di norme relative alle immissioni e ai prelievi infragiornalieri effettuati dagli utenti della rete imposte da un gestore di sistema di trasporto agli utenti della rete;
- 19) «scenario di base», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera consistono in previsioni a un giorno («day-ahead») e infragiornalieri;
- 20) «variante 1», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera e su base giornaliera sono basate sulla ripartizione dei flussi misurati nel corso del giorno gas;
- 21) «variante 2», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni sui prelievi misurati su base non giornaliera sono basate su previsioni a un giorno («day-ahead»).

CAPO II

SISTEMA DI BILANCIAMENTO

Articolo 4

Principi generali

1. Gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da minimizzare la necessità per gli operatori del sistema di trasporto di intraprendere le azioni di bilanciamento definite nel presente regolamento.
2. Le norme di bilanciamento stabilite in conformità al presente regolamento riflettono il reale fabbisogno del sistema poiché tengono conto delle risorse disponibili per i gestori del sistema di trasporto e incentivano gli utenti della rete a bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo efficiente.
3. Gli utenti della rete hanno la possibilità di sottoscrivere un accordo vincolante con il gestore del sistema di trasporto che consenta loro di trasmettere le notifiche di scambio indipendentemente dal fatto di aver sottoscritto un contratto di capacità di trasporto.

4. Se in una zona di bilanciamento è attivo più di un gestore di sistema di trasporto, il presente regolamento si applica a tutti i gestori di sistemi di trasporto attivi all'interno della zona suddetta. Nel caso in cui la responsabilità di mantenere le loro reti di trasporto bilanciate sia stata trasferita ad un altro organismo, il presente regolamento si applica a tale organismo in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali applicabili.

Articolo 5

Notifiche di scambio e allocazioni

1. Il trasferimento di gas tra due portafogli di bilanciamento all'interno di una zona di bilanciamento è effettuato tramite notifiche di scambio in vendita e in acquisto presentate al gestore del sistema di trasporto per il giorno gas.

2. Il calendario di presentazione, revoca e modifica delle notifiche di scambio è definito dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante con gli utenti della rete, tenendo conto dei tempi, se del caso, per processare le notifiche di scambio. Il gestore del sistema di trasporto consente agli utenti della rete di presentare notifiche di scambio vicino al momento in cui lo scambio diventa effettivo.

3. Il gestore del sistema di trasporto riduce al minimo il tempo necessario per processare le notifiche di scambio. Il tempo necessario per processare una notifica non supera trenta minuti, salvo nei casi nei quali il tempo in cui lo scambio diventa effettivo permette di aumentare fino a due ore il tempo per processarla.

4. Una notifica di scambio contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il giorno gas nel quale il gas è trasferito;
- b) l'identificazione dei portafogli di bilanciamento in questione;
- c) se si tratta di una notifica di vendita o di acquisto;
- d) il quantitativo notificato, espresso in kWh/g per un quantitativo notificato su base giornaliera o in kWh/h per un quantitativo notificato su base oraria, come richiesto dal gestore del sistema di trasporto.

5. Se riceve una serie corrispondente di notifiche di scambio di vendita e di acquisto e i quantitativi notificati sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato ai portafogli di bilanciamento in questione:

- a) come prelievo dal portafoglio di bilanciamento dell'utente della rete che effettua la notifica di vendita; e

- b) come immissione nel portafoglio di bilanciamento dell'utente della rete che effettua la notifica di acquisto.

6. Se i quantitativi di notifica di cui al paragrafo 5 non sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato inferiore specificato nella notifica di scambio pertinente o respinge entrambe le notifiche di scambio. La norma applicabile è definita dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante.

7. Un fornitore di servizi può agire per conto di un utente della rete ai fini del paragrafo 5, previa approvazione del gestore del sistema di trasporto.

8. Un utente della rete può effettuare una notifica di scambio in un giorno gas indipendentemente dal fatto di aver presentato una nomina per tale giorno gas.

9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano, mutatis mutandis, agli operatori del sistema di trasporto che effettuano scambi in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a).

CAPO III

BILANCIAMENTO OPERATIVO

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Il gestore del sistema di trasporto adotta azioni di bilanciamento volte a:

- a) mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;
- b) raggiungere una posizione di *linepack* di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.

2. Nell'adottare azioni di bilanciamento il gestore del sistema di trasporto tiene conto almeno delle seguenti informazioni riguardo alla zona di bilanciamento:

- a) le stime del gestore del sistema di trasporto relative alla domanda di gas nel corso e al termine del giorno gas per il quale l'azione o le azioni di bilanciamento sono valutate;
- b) le informazioni sulla nomina e l'allocazione nonché sui flussi di gas misurati;
- c) le pressioni del gas nella rete o nelle reti di trasporto.

3. Il gestore del sistema di trasporto intraprende azioni di bilanciamento mediante:

a) la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio, e/o

b) l'utilizzo di servizi di bilanciamento.

4. Nel corso dell'esecuzione delle azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto tiene conto dei seguenti principi:

a) le azioni di bilanciamento sono intraprese in modo non discriminatorio;

b) le azioni di bilanciamento tengono conto di qualsiasi obbligo che incombe sui gestori del sistema di trasporto ai fini di gestire una rete di trasporto economica ed efficiente.

Articolo 7

Prodotti standardizzati di breve termine

1. I prodotti standardizzati di breve termine sono scambiati per una consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio e il gestore del sistema di trasporto.

2. La controparte che propone lo scambio è la controparte che presenta un'offerta di vendita o di acquisto sulla piattaforma di scambio e la controparte che accetta lo scambio è la controparte che accetta l'offerta.

3. Quando è oggetto di scambio un prodotto *title*:

a) una controparte presenta una notifica di acquisto e l'altra controparte presenta una notifica di vendita;

b) entrambe le notifiche specificano il quantitativo di gas trasferito dalla controparte che presenta una notifica di vendita alla controparte che presenta una notifica di acquisto;

c) quando si notifica un quantitativo su base oraria, esso si applica come valore forfettario a tutte le ore rimanenti del giorno gas a decorrere da un determinato orario d'inizio ed è uguale a zero per tutte le ore precedenti tale orario.

4. Quando è oggetto di scambio un prodotto *locational*:

a) il gestore del sistema di trasporto determina i punti di entrata-uscita pertinenti o i relativi raggruppamenti che possono essere utilizzati;

b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3;

c) la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto o prelevare dalla stessa nel punto specifico di entrata o uscita, per un

quantitativo pari al quantitativo notificato e fornisce prova al gestore del sistema di trasporto che il quantitativo è stato modificato di conseguenza;

5. Quando è oggetto di scambio un prodotto *temporal*:

a) le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) sono soddisfatte;

b) un quantitativo notificato su base oraria è applicato alle ore del giorno gas a decorrere da un determinato orario di inizio fino a un determinato termine ed è pari a zero per tutte le ore precedenti l'orario d'inizio e per tutte le ore successive al termine.

6. Quando è oggetto di scambio un prodotto *temporal locational*, sono rispettate le condizioni specificate al paragrafo 4, lettere a) e c), e al paragrafo 5.

7. Nel determinare i prodotti standardizzati di breve termine, i gestori del sistema di trasporto delle zone di bilanciamento adiacenti cooperano per determinare i prodotti pertinenti. Ciascun gestore del sistema di trasporto informa, senza ritardi indebiti, i gestori della piattaforma di scambio pertinente del risultato di tale cooperazione.

Articolo 8

Servizi di bilanciamento

1. Il gestore del sistema di trasporto è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui prodotti standardizzati di breve termine non saranno o non sono in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine.

2. Al fine di realizzare azioni di bilanciamento mediante l'uso di servizi di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto nell'acquistare tali servizi tiene conto almeno dei seguenti elementi:

a) le modalità tramite le quali i servizi di bilanciamento mantengono la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;

b) i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto ai tempi di reazione di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine.

c) il costo stimato dell'acquisto e dell'uso di servizi di bilanciamento rispetto al costo stimato dell'uso di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine disponibile;

d) l'area in cui il gas deve essere immesso;

e) i requisiti di qualità del gestore del sistema di trasporto;

f) in quale misura l'acquisto e l'uso di servizi di bilanciamento può influire sulla liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine.

3. I servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria, in conformità alle norme nazionali applicabili, in particolare:

a) prima dell'assegnazione di un contratto per un servizio di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto pubblica un bando di gara non ristretto, indicando l'oggetto, il campo di applicazione e le relative istruzioni per gli offerenti, per consentire loro di partecipare alla procedura di gara;

b) i risultati sono pubblicati senza pregiudicare la protezione delle informazioni commercialmente sensibili e i singoli risultati sono comunicati a ciascun offerente.

4. In determinate circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può approvare una procedura trasparente e non discriminatoria diversa da una gara pubblica.

5. A meno che una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione consenta una maggiore durata di un servizio di bilanciamento, la durata di tale servizio non supera un anno e la data di inizio si situa entro un periodo di dodici mesi dal relativo impegno vincolante delle parti contraenti.

6. Il gestore del sistema di trasporto procede annualmente ad un riesame dell'utilizzo dei propri servizi di bilanciamento al fine di valutare se i prodotti standardizzati di breve termine disponibili possano soddisfare meglio i requisiti operativi del gestore del sistema di trasporto e se l'uso di servizi di bilanciamento possa essere ridotto per l'anno successivo.

7. Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

Articolo 9

Ordine di merito

1. Fatti salvi i principi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nel decidere le opportune azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto:

a) privilegia l'uso dei prodotti *title* ove necessario e nella misura adeguata rispetto a qualsiasi altro prodotto standardizzato di breve termine disponibile;

b) utilizza gli altri prodotti standardizzati di breve termine quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(1) i prodotti *locational* quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche nel flusso di gas in determinati punti di entrata e/o uscita e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas;

(2) i prodotti *temporal* quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas per un determinato periodo di tempo all'interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto *temporal* unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell'acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti *title* o prodotti *locational*;

(3) i prodotti *temporal locational* quando, al fine di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, sono necessarie modifiche al flusso di gas in determinati punti di entrate e/o uscite e per un determinato periodo di tempo all'interno del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto utilizza un prodotto *temporal locational* unicamente quando risulti più economico ed efficiente dell'acquisto e della vendita di una combinazione di prodotti *locational*;

c) utilizza servizi di bilanciamento unicamente nel caso in cui i prodotti standardizzati di breve termine non sono o non saranno in grado di fornire, secondo la sua valutazione, la reazione necessaria al fine di mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi.

Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell'efficienza dal punto di vista dei costi secondo i livelli rispettivi dell'ordine di merito di cui alle lettere da (a) a (c).

2. Nel corso dello scambio di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto privilegia l'uso di prodotti infragiornalieri rispetto a prodotti *day-ahead*, ove necessario e nella misura adeguata.

3. Il gestore del sistema di trasporto può ottenere l'autorizzazione dall'autorità nazionale di regolamentazione di effettuare scambi all'interno di una zona di bilanciamento adiacente e trasportare il gas verso e da tale zona di bilanciamento in alternativa allo scambio di prodotti *title* e/o prodotti *locational* nella propria zona o nelle proprie zone di bilanciamento. Nel decidere la concessione dell'autorizzazione, l'autorità nazionale di regolamentazione può prendere in considerazione soluzioni alternative per migliorare il funzionamento del mercato nazionale. Le condizioni applicabili sono riesaminate annualmente dal gestore del sistema di trasporto e dall'autorità nazionale di regolamentazione. L'uso di tale azione di bilanciamento non limita l'accesso e l'uso, da parte degli utenti della rete, di capacità nel punto di interconnessione in questione.

4. Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni relative ai costi, alla frequenza e alla quantità delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità a ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 e delle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al paragrafo 3.

*Articolo 10***Piattaforma di scambio**

1. Ai fini dell'approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto effettua gli scambi su una piattaforma di scambio che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) fornisce un sostegno sufficiente per tutto il giorno gas sia agli scambi tra gli utenti della rete, sia ai gestori del sistema di trasporto per intraprendere adeguate azioni di bilanciamento mediante lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine adeguati;
- b) fornisce un accesso trasparente e non discriminatorio;
- c) fornisce servizi garantendo parità di trattamento;
- d) garantisce l'anonimato degli scambi almeno fino alla conclusione della transazione;
- e) fornisce un elenco dettagliato delle offerte di acquisto e di vendita in corso a tutte le controparti;
- f) garantisce che tutti gli scambi siano debitamente notificati al gestore del sistema di trasporto.

2. Il gestore del sistema di trasporto si adopera per garantire che i criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti almeno su una piattaforma di scambio. Se non è stato in grado di garantire il rispetto dei criteri summenzionati in almeno una piattaforma di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto adotta le misure necessarie per l'istituzione di una piattaforma di bilanciamento o di una piattaforma di bilanciamento comune ai sensi dell'articolo 47.

3. Dopo che ogni scambio è stato concluso, il gestore della piattaforma di scambio mette a disposizione delle controparti interessate dettagli sufficienti a conferma dello scambio.

4. La controparte è responsabile della presentazione della notifica di scambio al gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 5, a meno che la responsabilità sia assegnata al gestore della piattaforma di scambio o a terzi, in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio.

5. Il gestore della piattaforma di scambio:

- a) pubblica l'andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita dopo ogni scambio senza ritardi indebiti; o
- b) fornisce al gestore del sistema di trasporto le informazioni nel caso in cui tale gestore decida di pubblicare l'andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il gestore del sistema di trasporto pubblica tali informazioni dopo averne ricevuto la richiesta senza ritardi indebiti.

Se vi è più di un gestore della piattaforma di scambio nella stessa zona di bilanciamento si applica la lettera b).

6. Il gestore della piattaforma di scambio consente lo scambio su tale piattaforma unicamente a condizione che gli utenti della rete abbiano il diritto di effettuare notifiche di scambio.

7. Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardi indebiti il gestore della piattaforma di scambio se l'utente della rete perde il diritto di effettuare notifiche di scambio a norma degli accordi contrattuali in vigore, il che può comportare la sospensione del diritto dell'utente della rete di operare scambi sulla piattaforma di scambio, fatte salve le altre soluzioni a cui potrebbe ricorrere il gestore della piattaforma in tal caso, in conformità alle norme applicabili della piattaforma.

*Articolo 11***Incentivi**

1. Al fine di favorire la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine, l'autorità nazionale di regolamentazione può incentivare il gestore del sistema di trasporto ad adottare azioni di bilanciamento in modo efficiente o a ottimizzare l'adozione di azioni di bilanciamento tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine.

2. Il gestore del sistema di trasporto può sottoporre all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione un meccanismo di incentivi in linea con i principi generali definiti dal presente regolamento.

3. Prima di sottoporre la proposta di cui al paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto può consultare le parti interessate di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione.

4. Il meccanismo di incentivazione:

- a) si basa sulle prestazioni del gestore del sistema di trasporto sotto forma di pagamenti, soggetti a un massimale, versati al gestore del sistema di trasporto nel caso di una buona prestazione oppure versati dal gestore del sistema di trasporto nel caso di una scarsa prestazione; le prestazioni sono misurate in riferimento a obiettivi di prestazione predeterminati i quali possono comprendere, tra l'altro, obiettivi di costo;
- b) tiene conto dei mezzi a disposizione del gestore del sistema di trasporto per avere il controllo delle prestazioni;
- c) garantisce che la sua applicazione rifletta in modo preciso la ripartizione delle responsabilità tra le parti coinvolte;
- d) è adattato in funzione dello stato di sviluppo dei mercati di riferimento nel quale deve essere applicato;
- e) è rivisto regolarmente dall'autorità nazionale di regolamentazione in stretta collaborazione col gestore del sistema di trasporto per valutare se e in quale misura possono essere necessarie modifiche dello stesso.

CAPO IV

NOMINE

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il quantitativo di gas da specificare nelle nomine e rinomine, è espresso in kWh/g per le nomine e le rinomine su base giornaliera o in kWh/h per le nomine e le rinomine su base oraria.

2. L'operatore del sistema di trasporto può esigere che gli utenti della rete forniscano altre informazioni sulle nomine e rinomine, aggiuntive a quelle previste dal presente regolamento, comprendenti, tra l'altro, una previsione precisa, aggiornata e sufficientemente dettagliata delle immissioni e dei prelievi in funzione del fabbisogno specifico del gestore del sistema di trasporto.

3. Gli articoli da 13 a 16 relativi alle nomine e rinomine dei prodotti di capacità disaggregata si applicano, mutatis mutandis, alle nomine e rinomine singole di prodotti di capacità aggregata. I gestori del sistema di trasporto cooperano ai fini dell'attuazione delle norme sulle nomine e rinomine per i prodotti di capacità aggregata nei punti di interconnessione.

4. Si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 1, fatta salva la norma relativa ai tempi di interruzione minimi di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 984/2013, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 ⁽¹⁾.

Articolo 13

Informazioni relative alle nomine e alle rinomine nei punti di interconnessione

Le nomine e le rinomine fornite dagli utenti della rete ai gestori del sistema di trasporto per quanto riguarda i punti di interconnessione contengono almeno le seguenti informazioni:

- 1) identificazione del punto di interconnessione;
- 2) direzione del flusso di gas;
- 3) identificazione dell'utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio di bilanciamento;
- 4) identificazione della controparte dell'utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio di bilanciamento;
- 5) orario di inizio e di termine del flusso di gas per cui è presentata la nomina o la rinomina;
- 6) giorno gas G;

⁽¹⁾ GU L 273 del 15.10.2013, pag. 5.

7) il quantitativo di gas richiesto da trasportare.

Articolo 14

Procedura di nomina nei punti di interconnessione

1. Un utente della rete ha il diritto di presentare al gestore del sistema di trasporto una nomina per il giorno G entro la scadenza prevista per le nomine del giorno gas G—1. La scadenza per le nomine sono le ore 13:00 UTC (ora solare) o le ore 12:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

2. Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell'ultima nomina ricevuta da un utente della rete entro la scadenza prevista per le nomine.

3. Il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi confermati agli utenti della rete interessati non oltre la scadenza prevista per le conferme del giorno gas G—1. La scadenza per le conferme sono le ore 15:00 UTC (ora solare) o le ore 14:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

4. I gestori del sistema di trasporto possono decidere di offrire un ciclo di pre-nomina in ciascun lato del punto di interconnessione all'interno del quale:

- a) gli utenti della rete non sono obbligati a presentare le nomine;
- b) gli utenti della rete possono presentare ai gestori del sistema di trasporto le nomine per il giorno gas G non oltre le 12:00 UTC (ora solare) o le 11:00 UTC (ora legale) del giorno gas G—1;
- c) il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi processati agli utenti della rete interessati entro le ore 12:30 UTC (ora solare) o le ore 11:30 UTC (ora legale) del giorno gas G—1.

5. In mancanza di una nomina valida trasmessa dagli utenti della rete entro la scadenza prevista per le nomine, i rispettivi gestori del sistema di trasporto applicano la regola di *default* per la nomina concordata tra loro. I gestori del sistema di trasporto rendono disponibile agli utenti della rete la regola di *default* in vigore sulle nomine in un punto di interconnessione.

Articolo 15

Procedura di rinomina nei punti di interconnessione

1. Un utente della rete ha facoltà di presentare rinomine entro il periodo di tempo riservato alle rinomine che inizia immediatamente dopo la scadenza per le conferme e si conclude non prima delle tre ore che precedono la fine del giorno gas G. Il gestore del sistema di trasporto avvia un ciclo di rinomine all'inizio di ogni ora del periodo dedicato alle rinomine.

2. Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell'ultima rinomina ricevuta da un utente della rete prima dell'inizio del ciclo di rinomine.

3. Il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi confermati agli utenti della rete interessati entro due ore dall'inizio di ogni ciclo di rinomine. La modifica del flusso del gas acquista efficacia due ore dopo l'inizio del ciclo di rinomine tranne nei casi in cui:

a) l'utente della rete richieda un'ora di inizio successiva; oppure

b) il gestore del sistema di trasporto autorizzi un'ora di inizio anteriore.

4. Qualsiasi modifica al flusso di gas è intesa acquistare efficacia all'inizio di ogni ora.

Articolo 16

Disposizioni specifiche per i punti di interconnessione

1. Quando in un punto di interconnessione coesistono nomine e rinomine su base giornaliera e su base oraria, i gestori del sistema di trasporto o le autorità nazionali di regolamentazione competenti, a seconda del caso, possono consultare le parti interessate al fine di verificare se debbano essere presentate nomine e rinomine armonizzate per entrambi i lati del suddetto punto di interconnessione. Tale consultazione prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) l'impatto finanziario sui gestori del sistema di trasporto e sugli utenti della rete;

b) l'impatto sugli scambi transfrontalieri;

c) l'impatto sul regime di bilanciamento giornaliero nel punto o nei punti di interconnessione.

2. A seguito di tale consultazione, le eventuali modifiche proposte sono approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione. Una volta che le modifiche proposte sono approvate, i gestori del sistema di trasporto modificano di conseguenza gli accordi sull'interconnessione in vigore e i contratti di trasporto o altri accordi vincolanti e pubblicano tali modifiche.

Articolo 17

Rifiuto delle nomine e delle rinomine o modifica delle quantità di gas richieste nei punti di interconnessione

1. L'operatore del sistema di trasporto può respingere:

a) una nomina o una rinomina non oltre due ore dopo la scadenza prevista per le nomine o due ore dopo l'inizio del ciclo di rinomine, se la nomina o la rinomina:

i) non è conforme ai requisiti per quanto riguarda il suo contenuto;

ii) è presentata da un organismo diverso da un utente della rete;

iii) l'accettazione della nomina o della rinomina giornaliera comporta un flusso negativo;

iv) eccede la capacità assegnata all'utente della rete;

b) una rinomina, non oltre due ore dopo l'inizio del ciclo di rinomine, nei seguenti casi aggiuntivi:

i) eccede la capacità assegnata all'utente della rete per le ore residue, salvo nel caso in cui tale rinomina sia presentata per richiedere capacità interrompibile, se offerta dal gestore del sistema di trasporto;

ii) l'accettazione della rinomina oraria comporta una modifica prevista del flusso di gas prima della fine del ciclo di rinomine.

2. Il gestore del sistema di trasporto non respinge una nomina e una rinomina di un utente della rete unicamente sulla base del fatto che le immissioni attese di tale utente non sono pari ai prelievi attesi.

3. Se una rinomina è respinta, il gestore del sistema di trasporto utilizza l'ultimo quantitativo confermato dell'utente della rete, se esistente.

4. Fatte salve le condizioni specifiche applicabili alla capacità interrompibile e alla capacità soggetta alle norme di gestione della congestione, il gestore del sistema di trasporto può, in linea di principio, modificare i quantitativi di gas richiesti nell'ambito di una nomina e di una rinomina unicamente in circostanze eccezionali e in situazioni di emergenza laddove esiste un evidente pericolo per la sicurezza e la stabilità del sistema. In tale caso i gestori del sistema di trasporto informano l'autorità nazionale di regolamentazione delle azioni intraprese.

Articolo 18

Procedura di nomina e rinomina nei punti diversi dai punti di interconnessione

1. L'autorità nazionale di regolamentazione, se non già determinata e previa consultazione del gestore del sistema di trasporto, determina in quali punti diversi dai punti di interconnessione sono necessarie nomine e rinomine.

2. Nei casi in cui sono necessarie nomine e rinomine in punti diversi dai punti di interconnessione si applicano i seguenti principi:

a) gli utenti della rete hanno il diritto di presentare rinomine per il giorno gas;

b) il gestore del sistema di trasporto conferma o respinge le nomine e rinomine presentate tenendo conto dei limiti temporali di cui all'articolo 17.

CAPO V

ONERI DI SBILANCIO GIORNALIERI

Articolo 19

Disposizioni generali

1. Gli utenti della rete sono tenuti a pagare o hanno diritto di ricevere (a seconda del caso) oneri o corrispettivi di sbilancio in relazione al quantitativo del loro sbilancio giornaliero per ciascun giorno gas.

2. Gli oneri di sbilancio giornalieri sono indicati separatamente nelle fatture del gestore del sistema di trasporto destinate agli utenti della rete.

3. L'onere di sbilancio giornaliero riflette i costi e tiene conto dei prezzi associati alle azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto, se del caso, e del piccolo aggiustamento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.

Articolo 20

Metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri

1. Il gestore del sistema di trasporto presenta il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri da applicare nella propria zona di bilanciamento alla competente autorità nazionale di regolamentazione per l'approvazione.

2. Una volta approvato, il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri è pubblicato sul sito Internet pertinente. Ogni aggiornamento dello stesso è pubblicato tempestivamente.

3. Il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri definisce:

- a) il calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero di cui all'articolo 21;
- b) il calcolo del prezzo applicabile di cui all'articolo 22; e
- c) qualsiasi altro parametro necessario.

Articolo 21

Calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero

1. Il gestore del sistema di trasporto calcola un quantitativo di sbilancio giornaliero per ciascun portafoglio di bilanciamento dell'utente della rete per ogni giorno gas secondo la seguente formula:

quantitativo giornaliero di sbilancio = immissioni - prelievi

2. Il calcolo del quantitativo dello sbilanciamento giornaliero è adeguato di conseguenza se:

- a) è disponibile il servizio di flessibilità del *linepack*; e/o

b) sono in vigore misure in base alle quali gli utenti della rete forniscono gas, compreso il gas in natura, per compensare:

- i) il gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema, come perdite, errori di misurazione; e/o
- ii) il gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema, come il gas utilizzato per gli autoconsumi.

3. Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente della rete è da ritenersi bilanciato per il giorno gas suddetto.

4. Se la somma delle immissioni di un utente della rete per il giorno gas non è uguale alla somma dei suoi prelievi per il medesimo giorno gas, tale utente non è ritenuto bilanciato per il giorno gas e si applicano gli oneri di sbilancio giornalieri conformemente all'articolo 23.

5. Il gestore del sistema di trasporto fornisce all'utente della rete i suoi quantitativi di sbilancio iniziale giornaliero e i suoi quantitativi di sbilancio finale giornaliero a norma dell'articolo 37.

6. L'onere di sbilancio giornaliero è basato sul quantitativo finale di sbilancio giornaliero.

Articolo 22

Prezzo applicabile

1. Ai fini del calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri di cui all'articolo 23 il prezzo applicabile è determinato come segue:

- a) il prezzo marginale di vendita se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è positivo (vale a dire quando le immissioni dell'utente della rete per il giorno gas in questione superano i prelievi per il medesimo giorno gas); oppure
- b) il prezzo marginale di acquisto se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è negativo (vale a dire quando i prelievi dell'utente della rete per il giorno gas in questione superano le immissioni per il medesimo giorno gas).

2. Il prezzo marginale di vendita e il prezzo marginale di acquisto sono calcolati per ciascun giorno gas conformemente ai seguenti elementi:

- a) il prezzo marginale di vendita è il più basso tra i seguenti:
 - i) il prezzo più basso di tutte le vendite di prodotti *title* in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure
 - ii) il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, da cui viene detratto un piccolo aggiustamento;

b) il prezzo marginale di acquisto è il più elevato tra i seguenti:

i) il prezzo più elevato di tutti gli acquisti di prodotti *title* in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure

ii) il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, a cui viene sommato un piccolo aggiustamento.

3. Al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, gli scambi corrispondenti sono effettuati su piattaforme di scambio che vengono identificate preventivamente dal gestore del sistema di trasporto e approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione. Il prezzo medio ponderato è equivalente al prezzo medio ponderato sull'energia degli scambi in prodotti *title* effettuati presso il punto di scambio virtuale in un giorno gas.

4. Nei casi in cui non sia possibile applicare il paragrafo 2, lettere a) e b) per il calcolo di un prezzo marginale di vendita e/o di un prezzo marginale di acquisto, viene definita una regola di *default*.

5. Previa approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, il prezzo dei prodotti *locational* può essere preso in considerazione al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, se proposto dal gestore del sistema di trasporto tenendo conto contemporaneamente della misura in cui il gestore del sistema di trasporto utilizza prodotti *locational*.

6. Il piccolo aggiustamento:

a) incentiva gli utenti della rete a bilanciare le immissioni e i prelievi;

b) è progettato e applicato in maniera non discriminatoria, al fine di:

i) non scoraggiare l'ingresso sul mercato;

ii) non ostacolare lo sviluppo di mercati competitivi;

c) non ha un impatto negativo sul commercio transfrontaliero;

d) non causa un'eccessiva esposizione finanziaria degli utenti della rete a oneri di sbilancio.

7. Il valore del piccolo aggiustamento può essere diverso nella determinazione del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il valore di tale piccolo aggiustamento non supera il dieci per cento del prezzo medio ponderato, a meno che il gestore del sistema di trasporto interessato possa giustificare un valore diverso all'autorità nazionale di regolamentazione e previa approvazione della medesima autorità a norma dell'articolo 20.

Articolo 23

Oneri di sbilancio giornalieri

1. Per calcolare gli oneri di sbilancio giornalieri per ciascun utente della rete, il gestore del sistema di trasporto moltiplica il

quantitativo di sbilancio giornaliero di un utente della rete per il prezzo applicabile fissato in conformità all'articolo 22.

2. Gli oneri di sbilancio giornalieri sono applicati come segue:

a) se il quantitativo di sbilancio giornaliero dell'utente della rete per il giorno gas è positivo si considera che l'utente della rete abbia venduto al gestore del sistema di trasporto un quantitativo di gas equivalente al quantitativo di sbilancio giornaliero e pertanto abbia il diritto di ottenere un credito per quanto riguarda gli oneri di sbilancio giornalieri dal gestore del sistema di trasporto; e

b) se il quantitativo di sbilancio giornaliero dell'utente della rete per il giorno gas è negativo si considera che l'utente della rete abbia acquistato dal gestore del sistema di trasporto un quantitativo di gas equivalente al quantitativo di sbilancio giornaliero e pertanto sia obbligato a pagare gli oneri di sbilancio giornalieri al gestore del sistema di trasporto.

CAPO VI

OBBLIGHI INFRAGIORNALIERI

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Un gestore del sistema di trasporto ha il diritto di applicare obblighi infragiornalieri unicamente al fine di incentivare gli utenti della rete a gestire la loro posizione infragiornaliera in modo da garantire l'integrità di sistema della propria rete di trasporto e ridurre al minimo la necessità di intraprendere azioni di bilanciamento.

2. Se al gestore del sistema di trasporto è richiesto di fornire informazioni agli utenti della rete per consentire loro di gestire le loro esposizioni associate con posizioni infragiornalieri, esse sono trasmesse con regolarità. Se del caso, tali informazioni sono trasmesse in seguito a una richiesta presentata da ciascun utente della rete una sola volta.

Articolo 25

Tipi di obblighi infragiornalieri

Vi sono tre tipi di obblighi infragiornalieri, ciascuno dei quali incentiva l'utente della rete a perseguire un obiettivo specifico come definito dal presente articolo:

1. obbligo infragiornaliero per il sistema:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi e definisce quanto segue:

a) i limiti operativi entro i quali la rete di trasporto deve mantenersi;

b) le azioni che gli utenti della rete possono intraprendere per mantenere la rete di trasporto entro i limiti operativi;

- c) le conseguenti azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto se ci si approssima ai limiti operativi della rete di trasporto o si raggiungono tali limiti;
- d) l'attribuzione dei costi e/o dei ricavi degli utenti della rete e/o le conseguenze sulla posizione infragiornaliera di questi ultimi derivanti dalle azioni di bilanciamento intraprese dal gestore del sistema di trasporto;
- e) i relativi corrispettivi che sono basati sulla posizione infragiornaliera dell'utente della rete;

2. obbligo infragiornaliero del portafoglio di bilanciamento:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a mantenere la propria posizione individuale nel corso del giorno gas entro un intervallo predefinito e definisce quanto segue:

- a) per ogni portafoglio di bilanciamento l'intervallo entro il quale deve mantenersi il portafoglio di bilanciamento;
- b) come è determinato l'intervallo di cui sopra;
- c) le conseguenze per gli utenti della rete che non rispettano l'intervallo definito e, se del caso, i dettagli relativi alle modalità di calcolo degli oneri corrispondenti;
- d) gli oneri relativi che sono basati sulla singola posizione infragiornaliera dell'utente della rete.

3. Obbligo infragiornaliero per i punti di entrata-uscita:

è concepito in modo da incentivare gli utenti della rete a limitare il flusso di gas o la variazione del flusso del gas in determinate condizioni in punti di entrata-uscita specifici e definisce quanto segue:

- a) i limiti nel flusso del gas e/o nella variazione del flusso del gas;
- b) il punto di entrata e/o di uscita o l'insieme di punti di entrata e/o di uscita cui tali limiti si applicano;
- c) le condizioni alle quali si applicano i suddetti limiti;
- d) le conseguenze del mancato rispetto di tali limiti.

Tale obbligo viene ad aggiungersi a tutti gli altri accordi con i clienti finali contenenti, tra l'altro, specifiche restrizioni locali e obblighi relativi al flusso fisico del gas.

Articolo 26

Requisiti per gli obblighi infragiornalieri

1. Il gestore del sistema di trasporto può proporre all'autorità nazionale di regolamentazione un obbligo infragiornaliero o

una modifica dello stesso. Esso può combinare le caratteristiche dei diversi tipi di cui all'articolo 25, a condizione che la proposta soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell'autorità nazionale di regolamentazione ad adottare una decisione di propria iniziativa.

2. Gli obblighi infragiornalieri soddisfano i seguenti criteri:

- a) un obbligo infragiornaliero e i relativi oneri infragiornalieri, se esistenti, non ostacolano indebitamente il commercio transfrontaliero e i nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione;
- b) un obbligo infragiornaliero è applicato unicamente nel caso in cui gli utenti della rete dispongano di informazioni adeguate, prima dell'eventuale applicazione di un onere, riguardo alle immissioni e/o ai prelievi e dispongano di mezzi ragionevoli per reagire e gestire la loro esposizione;
- c) i costi principali che gli utenti della rete devono sostenere per i loro obblighi di bilanciamento riguardano la loro posizione alla fine del giorno gas;
- d) nella misura del possibile, gli oneri infragiornalieri riflettono i costi sostenuti dal gestore del sistema di trasporto per intraprendere le relative azioni di bilanciamento;
- e) un obbligo infragiornaliero non comporta come conseguenza il fatto che gli utenti della rete si ritrovino in una posizione finanziaria pari allo zero durante il giorno gas;
- f) i vantaggi derivanti dall'istituzione di un obbligo infragiornaliero in termini di funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto sono superiori a qualsiasi potenziale effetto negativo, anche sulla liquidità degli scambi nel punto di scambio virtuale.

3. Il gestore del sistema di trasporto può proporre diversi obblighi infragiornalieri per categorie distinte di punti di entrata-uscita al fine di fornire incentivi migliori per diverse categorie di utenti della rete e di evitare sovvenzioni incrociate. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell'autorità nazionale di regolamentazione di adottare una decisione di propria iniziativa.

4. Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di distribuzione coinvolti e i gestori del sistema di trasporto nelle zone di bilanciamento adiacenti, in merito a qualsiasi obbligo infragiornaliero che intende introdurre, anche per quanto riguarda la metodologia e gli assunti utilizzati per giungere alla conclusione che l'obbligo soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2.

5. In seguito al processo di consultazione il gestore del sistema di trasporto produce un documento di raccomandazione che include la proposta definitiva e un'analisi degli aspetti seguenti:

- a) la necessità dell'obbligo infragiornaliero, tenendo conto delle caratteristiche della rete di trasporto e della flessibilità disponibile per il gestore del sistema di trasporto, tramite la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine o l'uso di servizi di bilanciamento in conformità al capo III;
- b) le informazioni disponibili che consentono agli utenti della rete di gestire in maniera tempestiva le loro posizioni infragiornaliere;
- c) l'impatto finanziario previsto sugli utenti della rete;
- d) l'effetto sui nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione, compreso qualsiasi impatto negativo indebito;
- e) l'effetto sul commercio transfrontaliero, compreso l'impatto potenziale sul bilanciamento nelle zone di bilanciamento adiacenti;
- f) l'impatto sul mercato del gas all'ingrosso di breve termine, compresa la liquidità;
- g) la natura non discriminatoria dell'obbligo infragiornaliero.

6. Il gestore del sistema di trasporto presenta il documento di raccomandazione all'autorità nazionale di regolamentazione per l'approvazione della proposta in conformità alla procedura di cui all'articolo 27. Parallelamente, il gestore del sistema di trasporto pubblica il suddetto documento di raccomandazione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza cui può essere vincolato, e lo invia all'ENTSOG per conoscenza.

Articolo 27

Processo decisionale dell'autorità nazionale di regolamentazione

1. L'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento del documento di raccomandazione completo. Nel decidere se approvare l'obbligo infragiornaliero proposto, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se tale obbligo soddisfa i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. Prima di adottare la decisione motivata l'autorità nazionale di regolamentazione si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri adiacenti e tiene conto dei pareri da loro espressi. L'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione adiacenti possono chiedere un parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 713/2009 per quanto riguarda la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 28

Obblighi infragiornalieri esistenti

Se è soggetto ad un obbligo o a obblighi infragiornalieri alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro sei mesi da tale data il gestore del sistema di trasporto segue la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi da 5 a 7, e propone gli obblighi infragiornalieri all'autorità nazionale di regolamentazione, per l'approvazione conformemente all'articolo 27, per continuare a utilizzarli.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NEUTRALITÀ

Articolo 29

Principi di neutralità

1. Il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento di oneri di sbilancio, corrispettivi infragiornalieri, corrispettivi per azioni di bilanciamento e altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento, che si considerano tutte attività intraprese dal gestore del sistema di trasporto per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

2. Il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete:

- a) qualsiasi costo e ricavo derivante dagli oneri di sbilancio giornaliero e dai corrispettivi infragiornalieri;
- b) qualsiasi costo e ricavo derivante dalle azioni di bilanciamento effettuate a norma dell'articolo 9, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano stati generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile. Tale considerazione si basa su una valutazione che:
 - i) dimostra in quale misura il gestore del sistema di trasporto avrebbe potuto ragionevolmente ridurre i costi sostenuti nello svolgimento dell'azione di bilanciamento; e
 - ii) viene compiuta in riferimento alle informazioni, al tempo e agli strumenti a disposizione del gestore del sistema di trasporto al momento in cui ha deciso di intraprendere l'azione di bilanciamento;
- c) qualsiasi altro costo e ricavo connesso alle azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile.

3. Qualora venga attuato un incentivo per promuovere l'efficiente esecuzione di azioni di bilanciamento, la perdita finanziaria aggregata è limitata ai soli costi e ricavi inefficienti del gestore del sistema di trasporto.

4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano i dati pertinenti riguardanti le spese aggregate di cui al paragrafo 1 e i corrispettivi di neutralità aggregati per il bilanciamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono fatturati agli utenti della rete i rispettivi oneri, e almeno una volta al mese.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nello svolgimento delle proprie attività di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto può essere soggetto a un meccanismo di incentivazione a norma dell'articolo 11.

Articolo 30

Flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento

1. I corrispettivi di neutralità per il bilanciamento sono pagati dall'utente della rete interessato o vengono ad esso corrisposti.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce o approva e pubblica il metodo di calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento, compresa la loro ripartizione tra gli utenti della rete e le norme per la gestione del rischio credito.

3. Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è proporzionato all'utilizzo da parte dell'utente della rete dei relativi punti di entrata o uscita o della rete di trasporto.

4. Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è indicato separatamente al momento della fatturazione agli utenti della rete, che deve essere corredata da sufficienti informazioni di supporto, conformemente al metodo di cui al paragrafo 2.

5. Se si applica la variante 2 del modello di informazioni e, di conseguenza, i corrispettivi di neutralità per il bilanciamento possono basarsi sui costi e i ricavi previsti, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo di tali corrispettivi specifica le modalità di applicazione di un corrispettivo di neutralità distinto rispetto ai prelievi misurati su base non giornaliera.

6. Se del caso, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento può indicare le regole per la suddivisione delle componenti di tali corrispettivi e la successiva ripartizione degli importi corrispondenti tra gli utenti della rete in modo da ridurre i sussidi incrociati.

Articolo 31

Disposizioni in materia di gestione del rischio credito

1. Il gestore del sistema di trasporto ha il diritto di adottare le misure necessarie e di imporre agli utenti della rete requisiti contrattuali adeguati, comprese garanzie finanziarie, per mitigare le conseguenze di un eventuale mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi degli articoli 29 e 30.

2. Le disposizioni contrattuali rispettano la trasparenza e la parità di trattamento, sono proporzionate allo scopo e definite nel metodo di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. In caso di mancato pagamento da parte di un utente della rete, il gestore del sistema di trasporto non è tenuto a farsi carico di eventuali perdite purché le misure e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano stati debitamente attuati e tale perdita vengano recuperate conformemente al metodo di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

CAPO VIII

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 32

Obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete

Le informazioni fornite agli utenti della rete dal gestore del sistema di trasporto si riferiscono ai seguenti aspetti:

- 1) la situazione generale della rete di trasporto, in conformità al punto 3.4, paragrafo 5, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009;
- 2) le azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto di cui al capo III;
- 3) le immissioni e i prelievi effettuati dall'utente della rete per il giorno gas ai sensi degli articoli da 33 a 42.

Articolo 33

Disposizioni generali

1. Se non già fornite dal gestore del sistema di trasporto conformemente all'allegato I, punto 3.1.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, questi fornisce tutte le informazioni di cui all'articolo 32 nella seguente maniera:

- a) sul sito web o su altri sistemi del gestore del sistema di trasporto che rendono disponibili le informazioni in formato elettronico;
- b) accessibili agli utenti della rete a titolo gratuito;
- c) facilmente usufruibili;
- d) chiare, quantificabili e di facile accesso;
- e) fornite in modo non discriminatorio;
- f) fornite utilizzando unità coerenti in kWh o kWh/g e kWh/h;
- g) espresse nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese.

2. Qualora una quantità misurata non possa essere rilevata da un misuratore, si può utilizzare un valore sostitutivo. Tale valore sostitutivo è utilizzato come riferimento alternativo, senza bisogno di un'ulteriore garanzia da parte del gestore del sistema di trasporto.

3. L'accesso alle informazioni non va inteso come fornitura di garanzie specifiche, al di là della messa a disposizione di tali dati in un determinato formato e mediante uno strumento definito quale un sito o un indirizzo web e del relativo accesso degli utenti della rete a tali informazioni in condizioni normali di utilizzo. In nessun caso i gestori del sistema di trasporto sono tenuti a fornire ulteriori garanzie, in particolare in relazione ai sistemi informatici degli utenti della rete.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a un modello di informazioni per zona di bilanciamento. Per la trasmissione di informazioni relative alle immissioni e ai prelievi misurati su base infragiornaliera, si applicano le stesse regole a tutti i modelli.

5. Per le zone di bilanciamento ove si intende applicare la variante 2 del modello di informazioni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il gestore del sistema di trasporto o l'autorità di regolamentazione nazionale, a seconda dei casi, conduce una consultazione preventiva del mercato.

Articolo 34

Immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera

1. Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l'allocazione dell'utente della rete equivale al quantitativo confermato, il gestore del sistema di trasporto non è obbligato a fornire altre informazioni oltre alla quantità confermata.

2. Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l'allocazione dell'utente della rete non equivale al quantitativo confermato, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla misurazione dei loro flussi, almeno per le immissioni e i prelievi aggregati misurati su base infragiornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto:

- a) ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall'inizio del giorno gas G; oppure
- b) ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento.

3. I primi aggiornamenti coprono almeno quattro ore di flussi di gas nel giorno gas G. Tali aggiornamenti vengono trasmessi senza ritardi indebiti ed entro quattro ore dal verificarsi del flusso di gas e non oltre le ore 17:00 UTC (ora solare) o le ore 16:00 UTC (ora legale).

4. Il momento in cui trasmettere il secondo aggiornamento è definito previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione ed è pubblicato dal gestore del sistema di trasporto.

5. Il gestore del sistema di trasporto può chiedere agli utenti della rete di indicare a quali delle informazioni di cui al paragrafo 2 essi hanno accesso. In base alla risposta ricevuta, il

gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete le informazioni a cui non hanno accesso, conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

6. Qualora il gestore del sistema di trasporto non sia responsabile della ripartizione del quantitativo di gas tra gli utenti della rete nell'ambito della procedura di allocazione, in deroga al paragrafo 2, il gestore comunica almeno le informazioni relative alle immissioni e i prelievi aggregati come minimo due volte al giorno gas G, per tale giorno gas G.

Articolo 35

Prelievi misurati su base giornaliera

1. Se si applica la variante 1 del modello di informazioni, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla ripartizione dei loro flussi misurati, almeno per i prelievi aggregati misurati su base giornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto:

- a) ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall'inizio del giorno gas G; oppure
- b) ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento.

2. Ogni aggiornamento è trasmesso entro due ore dalla fine dell'ultima ora dei flussi di gas.

Articolo 36

Prelievi misurati su base non giornaliera

1. Se si applica lo scenario di base del modello di informazioni:

- a) il giorno gas G—1, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete una previsione relativa ai loro prelievi di gas misurati su base non giornaliera entro le ore 12:00 UTC (ora solare) o le ore 11:00 UTC (ora legale);
- b) il giorno gas G, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti delle previsioni dei loro prelievi misurati su base non giornaliera.

2. Il primo aggiornamento è trasmesso entro le 13:00 UTC (ora solare) o le ore 12:00 UTC (ora legale).

3. Il momento in cui trasmettere il secondo aggiornamento è definito previa approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed è pubblicato dal gestore del sistema di trasporto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) l'accesso a prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio;
- b) la precisione, rispetto al momento della sua formulazione, della previsione dei prelievi non giornalieri di un utente della rete;

- c) il momento in cui scade il periodo di rinomine, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
- d) momento del primo aggiornamento della previsione dei prelievi di un utente della rete misurati su base non giornaliera.

4. Se si applica la variante 1 del modello di informazioni, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla ripartizione dei flussi misurati, almeno per i prelievi aggregati misurati su base non giornaliera, conformemente all'articolo 35.

5. Se si applica la variante 2 del modello di informazioni, nel giorno gas G—1, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete una previsione relativa ai loro prelievi misurati su base non giornaliera per giorno gas G, conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 37

Immissioni e prelievi dopo il giorno gas

1. Entro la fine del giorno gas G+1 il gestore del sistema di trasporto fornisce a ciascun utente della rete un'allocazione iniziale per le immissioni e i prelievi nel giorno G e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero:

- a) per lo scenario di base e per la variante 1 dei modelli di informazioni, tutto il gas fornito al sistema di distribuzione viene allocato;
- b) per la variante 2 del modello di informazioni, i prelievi misurati su base non giornaliera sono pari alla previsione dei prelievi misurati su base non giornaliera fornita all'utente della rete nel giorno precedente;
- c) per la variante 1 del modello di informazioni, l'allocazione iniziale e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero sono considerati l'allocazione finale e il quantitativo finale di sbilancio giornaliero.

2. Qualora si applichi una misura provvisoria ai sensi degli articoli da 47 a 51, l'allocazione iniziale e una quantità iniziale di sbilancio giornaliero possono essere fornite entro tre giorni gas dal giorno gas G nel caso in cui non sia possibile, sul piano tecnico o operativo, conformarsi al paragrafo 1.

3. Il gestore del sistema di trasporto comunica a ciascun utente della rete l'allocazione definitiva delle immissioni e dei prelievi e il quantitativo definitivo di sbilancio giornaliero entro un periodo di tempo definito dalle norme nazionali di applicazione.

Articolo 38

Analisi costi/benefici

1. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei sistemi di trasporto valutano i costi e i benefici relativamente ai seguenti aspetti:

- a) incremento della frequenza delle informazioni trasmesse agli utenti della rete;
- b) riduzione dei tempi relativi alla trasmissione delle informazioni;
- c) miglioramento nella precisione delle informazioni fornite.

Tale analisi dei costi/benefici specifica la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti coinvolte.

2. Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su tale valutazione, in cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione eventualmente coinvolti.

3. Sulla base dei risultati della consultazione, l'autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a eventuali cambiamenti relativamente alla trasmissione delle informazioni.

Articolo 39

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto

1. Ogni gestore del sistema di distribuzione associato a una zona di bilanciamento e ogni parte responsabile delle previsioni comunicano al gestore del sistema di trasporto presente nella zona di bilanciamento corrispondente le informazioni necessarie affinché quest'ultimo sia in grado di trasmetterle agli utenti della rete ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le immissioni e i prelievi nel sistema di distribuzione, indipendentemente dal fatto che tale sistema faccia parte o meno della zona di bilanciamento.

2. Le informazioni, il formato e la procedura per la loro trasmissione sono definiti in collaborazione dal gestore di sistema di trasporto, dal gestore del sistema di distribuzione e dalla parte responsabile delle previsioni, come opportuno, al fine di assicurare la regolare trasmissione di informazioni agli utenti della rete da parte del gestore del sistema di trasporto a norma del presente capo, e in particolare delle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

3. Tali informazioni sono fornite al gestore del sistema di trasporto nello stesso formato definito ai sensi delle norme nazionali applicabili e sono coerenti con il formato utilizzato da quest'ultimo per trasmettere le informazioni agli utenti della rete.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore del sistema di trasporto, al gestore del sistema di distribuzione e alla parte responsabile della previsione, di proporre un meccanismo di incentivazione per quanto riguarda la messa a disposizione di previsioni precise dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera; tale meccanismo soddisfa i criteri definiti per il gestore del sistema di trasporto dall'articolo 11, paragrafo 4.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori del sistema di distribuzione interessati, designa la parte responsabile delle previsioni per zona di bilanciamento. A tale parte spetta la responsabilità di prevedere i prelievi misurati su base non giornaliera degli utenti della rete e, ove appropriato, la successiva allocazione. Tale parte può essere un gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di distribuzione o un terzo.

Articolo 40

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti del gestore del sistema di trasporto

I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire al gestore del sistema di trasporto informazioni sulle immissioni e i prelievi misurati su base giornaliera e infragiornaliera nel sistema di distribuzione conformemente alle disposizioni in materia di informazioni di cui all'articolo 34, paragrafi da 2 a 6, e agli articoli 35 e 37. Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete.

Articolo 41

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte responsabile delle previsioni

1. I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire alla parte responsabile delle previsioni informazioni sufficienti e aggiornate ai fini dell'applicazione della metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tali informazioni vengono fornite tempestivamente nel rispetto delle tempistiche indicate dalla parte responsabile delle previsioni per poter rispondere adeguatamente alle loro esigenze.

2. Il paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alla variante 1.

Articolo 42

Obblighi informativi in capo alla parte responsabile delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto

1. La parte responsabile delle previsioni comunica al gestore del sistema di trasporto le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera e le successive allocazioni, conformemente agli obblighi informativi di cui agli articoli 36 e 37. Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete e, ai fini delle previsioni del giorno prima e infragiornaliere dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera, vengono trasmesse entro un'ora prima del termine di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il gestore del sistema e la parte responsabile delle previsioni convengano che un momento successivo sia sufficiente a trasmettere tali informazioni dal gestore del sistema di trasporto agli utenti della rete.

2. La metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera si basa su un modello

statistico di previsione della domanda, in cui a ciascun prelievo misurato non giornalmente viene assegnato un profilo di prelievo, consistente in una formula della variazione della domanda di gas rispetto a variabili quali la temperatura, il giorno della settimana, la tipologia di cliente e i periodi festivi. La metodologia è soggetta a consultazioni prima della sua adozione.

3. Una relazione sulla precisione delle previsioni dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera viene pubblicata dalla parte responsabile delle previsioni almeno ogni due anni.

4. Ove opportuno, il gestore del sistema di trasporto fornisce i dati relativi ai flussi di gas in un tempo sufficiente per consentire alla parte responsabile delle previsioni di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.

5. I paragrafi da 2 a 4 si applicano, *mutatis mutandis*, alla variante 1.

CAPO IX

SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ DEL LINEPACK

Articolo 43

Disposizioni generali

1. Un gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete un servizio di flessibilità del *linepack* dopo l'approvazione delle relative condizioni contrattuali dall'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Le condizioni applicabili a un servizio di flessibilità del *linepack* sono coerenti con la responsabilità degli utenti della rete di bilanciare le immissioni e i prelievi nel giorno gas.

3. Il servizio di flessibilità del *linepack* è limitato al livello di flessibilità del *linepack* disponibile nella rete di trasporto e considerato dal gestore del sistema di trasporto come non necessario allo svolgimento della funzione di trasporto.

4. Il gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto dagli utenti della rete nell'ambito di tale servizio viene preso in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero.

5. Il meccanismo di neutralità definito al capo VII non si applica al servizio di flessibilità del *linepack*, salvo se diversamente deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione.

6. Gli utenti della rete comunicano al gestore del sistema di trasporto interessato l'uso del servizio di flessibilità del *linepack*, notificando le nomine e le rinomine.

7. Il gestore del sistema di trasporto può astenersi dal richiedere che gli utenti della rete presentino le nomine e rinomine di cui al paragrafo 6 se la mancanza di tale notifica non reca pregiudizio allo sviluppo del mercato del gas all'ingrosso di breve termine e il gestore del sistema di trasporto dispone di informazioni sufficienti per fornire un'allocazione precisa dell'uso del servizio di flessibilità del *linepack* il giorno gas successivo.

*Articolo 44***Condizioni per l'erogazione di un servizio di flessibilità del linepack**

1. Il servizio di flessibilità del *linepack* può essere erogato solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:
 - a) il gestore del sistema di trasporto non ha necessità di sottoscrivere contratti con altri fornitori di servizi infrastrutturali, come un gestore di sistemi di stoccaggio o di sistemi GNL, ai fini della fornitura di un servizio di flessibilità del *linepack*;
 - b) i ricavi generati dal gestore del sistema di trasporto tramite l'erogazione del servizio di flessibilità del *linepack* sono almeno equivalenti alle spese sostenute o da sostenere nell'ambito dell'erogazione di tale servizio;
 - c) il servizio di flessibilità del *linepack* è offerto in maniera trasparente e non discriminatoria e può essere offerto utilizzando meccanismi concorrenziali;
 - d) il gestore del sistema di trasporto non può addebitare, direttamente o indirettamente, a un utente della rete le eventuali spese sostenute per l'erogazione di un servizio di flessibilità del *linepack*, se tale utente della rete non ha sottoscritto un contratto a tal fine;
 - e) l'erogazione di un servizio di flessibilità del *linepack* non ha un effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.
2. Il gestore del sistema di trasporto dà la priorità alla riduzione degli obblighi infragiornalieri rispetto alla fornitura di un servizio di flessibilità del *linepack*.

CAPO X

MISURE PROVVISORIE*Articolo 45***Misure provvisorie: disposizioni generali**

1. In mancanza di sufficiente liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine, il gestore del sistema di trasporto applica le opportune misure provvisorie stabilite dagli articoli da 47 a 50. In tal caso, le azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto favoriscono, nella misura del possibile, la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine.
2. Il ricorso ad una misura provvisoria lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura provvisoria alternativa o aggiuntiva, a condizione che tale misura sia volta a promuovere la concorrenza e a stimolare la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine e che sia coerente con i principi generali di cui al presente regolamento.
3. Le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate ed attuate da ciascun gestore del sistema di trasporto conformemente alla relazione di cui all'articolo 46, paragrafo

1, approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione in conformità alla procedura stabilita all'articolo 46.

4. La relazione prevede la cessazione delle misure provvisorie entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 46***Misure provvisorie: relazione annuale**

1. Qualora preveda di attuare o di continuare ad attuare misure provvisorie, il gestore del sistema di trasporto prepara una relazione nella quale precisa:
 - a) una descrizione del livello di sviluppo e della liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine al momento della preparazione della relazione, che indichi, tra l'altro, le seguenti informazioni, se a disposizione del gestore del sistema di trasporto:
 - i) il numero delle transazioni concluse presso il punto di scambio virtuale e il numero delle transazioni in generale;
 - ii) lo scarto denaro/lettera e i volumi delle offerte di acquisto e di vendita;
 - iii) il numero di controparti che hanno accesso al mercato all'ingrosso del gas di breve termine;
 - iv) il numero di controparti attive sul mercato del gas all'ingrosso di breve termine durante uno specifico periodo di tempo;
 - b) le misure provvisorie da applicare;
 - c) le ragioni che hanno determinato l'applicazione delle misure provvisorie:
 - i) una spiegazione della necessità di tali misure in considerazione del livello di sviluppo del mercato del gas all'ingrosso di breve termine di cui alla lettera b);
 - ii) una valutazione delle modalità in cui tali misure incrementeranno la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine;
 - d) un'identificazione delle disposizioni che verranno adottate per eliminare le misure provvisorie, compresi i criteri per la loro applicazione e una valutazione della relativa tempistica.
2. Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate in merito alla relazione.
3. In seguito alla consultazione, il gestore del sistema di trasporto sottopone la relazione all'autorità nazionale di regolamentazione per l'approvazione. La prima relazione è presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le successive relazioni con l'aggiornamento, se del caso, sono presentate annualmente.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione completa. Tale decisione è notificata senza indugio all'agenzia e alla Commissione. Nel decidere in merito all'approvazione della relazione, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta le sue conseguenze sull'armonizzazione dei sistemi di bilanciamento e su una maggiore integrazione del mercato che assicurino la non discriminazione, una concorrenza efficace e l'efficiente funzionamento del mercato del gas.

5. Si applica la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 47

Piattaforma di bilanciamento

1. Qualora il mercato del gas all'ingrosso di breve termine abbia, o si prevede che abbia, un'insufficiente liquidità o qualora non si possano ragionevolmente reperire sul mercato i prodotti *temporal* o *locational* richiesti dal gestore del sistema di trasporto, viene istituita una piattaforma di bilanciamento ai fini del bilanciamento svolto dal gestore del sistema di trasporto.

2. I gestori dei sistemi di trasporto valutano la possibilità di creare una piattaforma di bilanciamento comune per le zone di bilanciamento adiacenti nel quadro della cooperazione tra gestori dei sistemi di trasporto, o se esista una sufficiente capacità di interconnessione e la creazione di una tale piattaforma comune sia ritenuta efficiente. Se viene istituita una piattaforma di bilanciamento comune essa è amministrata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati.

3. Nel caso in cui la situazione descritta nel paragrafo 1 non presenti un cambiamento sostanziale dopo un periodo di cinque anni, l'autorità nazionale di regolamentazione, fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 4, e dopo aver presentato la modifica pertinente della relazione, può decidere di continuare la gestione della piattaforma di bilanciamento per un ulteriore periodo non superiore ai cinque anni.

Articolo 48

Alternativa a una piattaforma di bilanciamento

Se il gestore del sistema di trasporto può dimostrare che, a causa dell'insufficiente capacità di interconnessione tra zone di bilanciamento, il ricorso a una piattaforma di bilanciamento non produce un incremento della liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine e non gli consente di realizzare azioni di bilanciamento efficienti, può utilizzare un'alternativa, come i servizi di bilanciamento, previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Quando tale alternativa è utilizzata sono specificate le condizioni dei successivi accordi contrattuali, nonché i prezzi e la durata applicabili.

Articolo 49

Oneri di sbilancio provvisori

1. Nei casi in cui si rendano necessarie le misure provvisorie di cui all'articolo 45, il prezzo può essere calcolato

conformemente alla relazione di cui all'articolo 46, invece di utilizzare il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornaliero.

2. In tal caso, il calcolo del prezzo può basarsi su un prezzo amministrato, un valore sostitutivo del prezzo di mercato o un prezzo derivato dagli scambi sulla piattaforma di bilanciamento.

3. Il valore sostitutivo del prezzo di mercato è inteso a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 6. Tale valore è stabilito tenendo in considerazione il potenziale rischio di manipolazione del mercato.

Articolo 50

Tolleranza

1. Le tolleranze possono essere applicate solo nel caso in cui gli utenti della rete non abbiano accesso:

- a) a un mercato del gas all'ingrosso di breve termine che disponga di sufficiente liquidità;
- b) al gas necessario per gestire le fluttuazioni di breve termine della domanda e dell'offerta di gas; oppure
- c) a sufficienti informazioni per quanto riguarda le loro immissioni e i loro prelievi.

2. Le tolleranze si applicano:

- a) in riferimento al quantitativo di sbilancio giornaliero degli utenti della rete;
- b) su base trasparente e non discriminatoria;
- c) soltanto nella misura necessaria e per la durata minima necessaria.

3. L'applicazione di tolleranze può ridurre l'esposizione finanziaria degli utenti della rete al prezzo marginale di vendita o al prezzo marginale di acquisto in relazione a una parte o alla totalità del quantitativo di sbilancio giornaliero per il giorno gas.

4. Il livello di tolleranza è pari al quantitativo massimo di gas che gli utenti della rete possono acquistare o vendere al prezzo medio ponderato. Qualora vi sia un quantitativo residuo di gas che costituisce lo sbilancio giornaliero di un determinato utente della rete e che supera il livello di tolleranza, tale quantitativo viene venduto al prezzo marginale di vendita o acquistato al prezzo marginale di acquisto.

5. Il livello di tolleranza è stabilito in maniera da:

- a) riflettere la flessibilità della rete di trasporto e le esigenze dell'utente della rete;
- b) riflettere il livello di rischio assunto dall'utente della rete nella gestione del bilanciamento delle sue immissioni e dei suoi prelievi;

c) non pregiudicare lo sviluppo del mercato del gas all'ingrosso di breve termine;

d) non comportare un aumento dei costi indebitamente eccessivo per le attività di bilanciamento svolte dal gestore del sistema di trasporto.

6. Il livello di tolleranza è calcolato sulla base delle immissioni e dei prelievi di ogni utente della rete, escludendo gli scambi effettuati presso il punto di scambio virtuale, per ogni giorno gas. Le sottocategorie sono precisate in conformità alle norme nazionali applicabili.

7. Il livello di tolleranza applicabile ai prelievi misurati su base non giornaliera definiti ai sensi delle normative nazionali applicabili si basa sulla differenza tra le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera di un utente della rete e la loro allocazione.

8. Il livello di tolleranza può includere una componente calcolata tenendo conto dell'applicazione della deviazione rispetto alla previsione effettuata per l'utente della rete relativamente ai prelievi misurati su base non giornaliera. Tale deviazione corrisponde all'importo della relativa previsione che:

a) supera l'allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia positivo;

b) è inferiore all'allocazione dei prelievi misurati su base non giornaliera qualora il quantitativo di sbilancio giornaliero sia negativo.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Rilascio dell'eccedenza di flessibilità del gestore del sistema di trasporto

1. Se i contratti a lungo termine per l'approvvigionamento di flessibilità che sono validi alla data di entrata in vigore del presente regolamento conferiscono un diritto di prelievo o immissione di determinati volumi di gas al gestore del sistema di trasporto, quest'ultimo si adopera per ridurre tale quantitativo di flessibilità.

2. Nel determinare l'ammontare dell'eccedenza di flessibilità disponibile per l'immissione o il prelievo nell'ambito di un contratto a lungo termine in vigore, il gestore del sistema di trasporto prende in considerazione il ricorso a prodotti standardizzati di breve termine.

3. L'eccedenza di flessibilità può essere rilasciata:

a) in conformità alle condizioni del contratto esistente, se contenente disposizioni che consentono di ridurre il quantitativo di gas oggetto di impegno e/o di risolvere il contratto esistente; oppure

b) in assenza di tali diritti contrattuali, nella seguente modalità:

i) il contratto resta in vigore fino alla sua cessazione conformemente alle condizioni applicabili;

ii) le parti contraenti valutano ulteriori accordi al fine di rilasciare sul mercato l'eventuale eccedenza di gas non richiesto ai fini del bilanciamento per dare agli altri utenti della rete l'accesso a maggiori risorse di flessibilità.

4. Se il contratto in vigore prevede una riduzione delle risorse di flessibilità in linea con l'eccedenza di disponibilità, il gestore del sistema di trasporto riduce tale flessibilità non appena sia ragionevolmente possibile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o non appena sia stabilita l'esistenza dell'eccedenza.

5. Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su proposte specifiche da attuare quali misure provvisorie per il rilascio di eventuali eccedenze di flessibilità nell'ambito di un contratto a lungo termine in vigore.

6. Il gestore del sistema di trasporto pubblica le informazioni sulle azioni di bilanciamento intraprese in conformità al contratto a lungo termine in vigore.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione può fissare obiettivi riguardanti la percentuale di cui vanno ridotti i contratti a lungo termine al fine di incrementare la liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. L'autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare il gestore del sistema di trasporto, sulla base di una sua richiesta giustificata, a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre 2014, purché non sia attuata dal gestore del sistema di trasporto alcuna misura provvisoria di cui al capo X. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione faccia uso di tale possibilità, il presente regolamento non si applica nella zona di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto nell'ambito e per la durata del periodo di transizione stabilito nella decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata in conformità al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data di ricevimento di tale richiesta. La decisione è notificata senza indugio all'Agenzia e alla Commissione.

*Articolo 53***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatti salvi l'articolo 28, l'articolo 33, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 1, l'articolo 45, paragrafo 4, l'articolo 46, paragrafo 3, e gli articoli 51 e 52, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1^o ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 313/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Sardo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo", registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 215/2011 ⁽³⁾.

(2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda

di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 59 del 4.3.2011, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU C 318 dell'1.11.2013, pag. 8.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

ITALIA

Pecorino Sardo (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 314/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	219,4
	MA	57,9
	TN	88,6
	TR	95,6
	ZZ	115,4
0707 00 05	MA	44,0
	TR	139,3
	ZZ	91,7
0709 93 10	MA	36,6
	TR	85,5
	ZZ	61,1
0805 10 20	EG	38,0
	IL	67,0
	MA	51,7
	TN	55,9
	TR	58,4
	ZZ	54,2
0805 50 10	MA	35,6
	TR	67,7
	ZZ	51,7
0808 10 80	AR	89,5
	BR	107,3
	CL	127,1
	CN	94,6
	MK	30,8
	US	164,6
	ZA	68,9
	ZZ	97,5
0808 30 90	AR	97,0
	CL	117,7
	CN	52,7
	TR	127,0
	ZA	92,6
	ZZ	97,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro

(2014/169/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresa quella del Meccanismo europeo di stabilità (MES), al momento della sua entrata in vigore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 definisce le norme per l'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri beneficiari di assistenza finanziaria, che devono essere coerenti con le disposizioni del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES).
- (3) A seguito della richiesta di assistenza finanziaria a titolo del MES presentata da Cipro il 25 giugno 2012, il Consiglio ha deciso il 25 aprile 2013 con la decisione 2013/236/UE ⁽²⁾ che Cipro doveva attuare con rigore un programma di aggiustamento macroeconomico.
- (4) Il 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES ha deciso, in linea di principio, di concedere a Cipro un sostegno alla stabilità e ha approvato il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica, di seguito «il memorandum») e la sua firma da parte della Commissione per conto del MES.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio ⁽³⁾, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con la

Banca centrale europea (BCE) e, laddove appropriato, con il Fondo monetario internazionale (FMI), il terzo riesame volto a valutare i progressi realizzati in materia di attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure.

- (6) Di conseguenza, è opportuno aggiornare la decisione di esecuzione 2013/463/UE alla luce della riforma del settore finanziario, della riforma della politica di bilancio e delle riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda i) la progettazione di una strategia di comunicazione a cura di una *task force* congiunta della Banca centrale di Cipro (BCC) e del ministero delle Finanze sulla tabella di marcia per l'allentamento dei controlli sui capitali, nonché sull'attuazione della strategia per il settore bancario; ii) la comunicazione tempestiva delle stime delle banche circa il potenziale impatto sul capitale, sulla redditività e sul tasso di copertura delle norme dell'Unione in materia di requisiti patrimoniali e di crediti in sofferenza recentemente adottate e in via di adozione; iii) l'istituzione di una *task force* che valuterà la portata del problema della registrazione di contratti di vendita di terreni senza titolo di proprietà e formulerà raccomandazioni in merito; iv) la riforma delle procedure di insolvenza per le imprese e le persone fisiche; v) il riesame del codice di procedura civile e della giurisprudenza onde assicurare un funzionamento regolare del quadro giuridico rivisto sull'esecuzione forzata e sull'insolvenza; vi) la revisione dell'obiettivo per il disavanzo primario delle amministrazioni pubbliche per il 2014 all'1,8 % del PIL; vii) l'attuazione della prima fase di introduzione del sistema sanitario nazionale previa definizione e adozione di un'apposita tabella di marcia; viii) la revisione delle politiche sui prezzi e sui rimborsi di prodotti e servizi medici, compresa la spesa farmaceutica; ix) l'istituzione di un'unità preposta alla privatizzazione (Privatisation Unit); x) la presentazione di un piano d'azione per colmare le lacune individuate nella fase 2 dell'esame *inter pares* svolto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini tributari; xi) l'elaborazione di una strategia di crescita basata sui vantaggi competitivi di Cipro, al fine di aiutare le autorità cipriote a rilanciare l'economia. L'attuazione di riforme globali e ambiziose a livello finanziario, di bilancio e strutturale dovrebbe tutelare la sostenibilità del debito pubblico cipriota a medio termine.

- (7) È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza sulle politiche e assistenza tecnica in settori specifici durante l'intero periodo di attuazione dell'ampio

⁽¹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/463/UE del Consiglio, del 13 settembre 2013, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro e abroga la decisione 2013/236/UE (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 40).

pacchetto di politiche di Cipro. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico la cui capacità amministrativa risulti carente deve chiedere assistenza tecnica alla Commissione, la quale può costituire a tal fine gruppi di esperti.

- (8) Le autorità cipriote sono tenute a consultare, conformemente alle norme e prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile in sede di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di aggiustamento macroeconomico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/463/UE è modificato come segue:

- 1) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per ripristinare la solidità del suo settore finanziario, Cipro continua a dare attuazione alla ristrutturazione del settore bancario e degli istituti di credito cooperativo; continua a rafforzare la vigilanza e la regolamentazione; si impegna a realizzare una riforma del quadro di ristrutturazione del debito; abolisce gradualmente le restrizioni sui capitali in linea con la sua tabella di marcia, pur salvaguardando la stabilità finanziaria. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:

- a) garantire un monitoraggio rigoroso delle condizioni di liquidità del settore bancario. Le restrizioni temporanee alla libera circolazione del capitale (ad esempio limitazioni per i prelievi di contante, i pagamenti e i bonifici) saranno oggetto di un attento monitoraggio. L'obiettivo è che i controlli restino in vigore solo per il tempo strettamente necessario per attenuare i forti rischi gravanti sulla stabilità del sistema finanziario. L'attuazione della tabella di marcia per il graduale allentamento delle misure restrittive proseguirà, tenendo conto anche della situazione di liquidità degli enti creditizi. Sarà elaborata una strategia di comunicazione mirata al fine di comunicare periodicamente informazioni relative a tale tabella di marcia e i progressi compiuti nell'attuazione della strategia per il settore bancario.

I piani di finanziamento e di capitalizzazione a medio termine delle banche nazionali che dipendono dai finanziamenti della banca centrale o che ricevono aiuti di Stato rifletteranno in modo realistico la prevista riduzione della leva finanziaria nel settore bancario e ridurre la dipendenza dai prestiti della banca centrale, evitando al tempo stesso vendite di emergenza delle attività e una stretta creditizia;

- b) adeguare i requisiti patrimoniali minimi, tenendo conto dei parametri di valutazione del bilancio e le prove di stress a livello di Unione;
- c) garantire che prima dell'erogazione di aiuti di Stato, i piani di ristrutturazione siano approvati formalmente secondo le norme in materia di aiuti di Stato. Se le altre misure non sono sufficienti, le banche sottocapitalizzate possono chiedere allo Stato un aiuto alla ricapitalizzazione, secondo le procedure vigenti in materia di aiuti di Stato. Le banche che hanno avviato piani di ristrutturazione riferiranno in merito ai relativi progressi compiuti;

- d) garantire la creazione e l'operatività di un registro dei crediti, nonché le opportune modifiche dell'attuale quadro normativo in materia di riduzione del valore delle attività e accantonamenti e in materia di trattamento delle garanzie reali con riferimento alla costituzione degli accantonamenti, nonché garantire l'attuazione puntuale della normativa dell'Unione sui requisiti patrimoniali e sui prestiti in sofferenza;

- e) allentare i vincoli in materia di pignoramento delle garanzie. Ciò comprende la preparazione della legislazione sulla base di un quadro globale di riforma che istituisca adeguate procedure di insolvenza per le imprese e le persone fisiche, nonché la garanzia di un corretto ed efficace funzionamento dei quadri giuridici rivisti in materia di esecuzione forzata e di insolvenza. Inoltre, dopo la riforma, il nuovo quadro giuridico per la ristrutturazione del debito del settore privato sarà riesaminato e saranno definite le misure supplementari necessarie;

- f) attuare la strategia per la struttura, il funzionamento e la solvibilità futuri del settore degli istituti di credito cooperativo, come previsto dalla Banca centrale di Cipro in consultazione con la Commissione, la BCE e l'FMI;

- g) rafforzare il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese e delle famiglie e creare un quadro per una ristrutturazione mirata del debito del settore privato per facilitare nuovi prestiti e diminuire le restrizioni di credito. Le politiche e pratiche di gestione degli arretrati delle banche saranno riviste e, se necessario, la direttiva sulla gestione degli arretrati e il codice di condotta saranno modificati. Non saranno introdotte misure amministrative che interferiscano con la fissazione di tassi di interesse sui prestiti bancari;

- h) continuare a rafforzare il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d'azione che garantisca l'applicazione delle migliori pratiche per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità;

- i) integrare le prove di stress nella regolare vigilanza bancaria a distanza (off-site);

- j) introdurre obblighi di informativa per garantire che le banche comunichino regolarmente alle autorità e ai mercati i loro progressi nella ristrutturazione delle loro operazioni;

- k) assicurare l'attuazione delle misure di ristrutturazione che rafforzano la redditività del settore del credito cooperativo, in seguito alla creazione del quadro giuridico della nuova struttura di governance per la gestione della partecipazione dello Stato nel settore e

- l) garantire la revisione della direttiva sulla governance, che specificherà, tra l'altro, l'interazione tra le unità interne delle banche preposte all'*audit* e gli organi di vigilanza bancaria.»

- 2) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel corso del 2014, le autorità cipriote danno piena attuazione alle misure permanenti incluse nella legge di bilancio 2014, che ammontano ad almeno 270 milioni di EUR. Cipro garantisce inoltre la piena attuazione delle misure di risanamento adottate dal dicembre 2012.»

3) è inserito il seguente paragrafo:

«7 bis Per la politica di bilancio nel periodo 2015-2016, le autorità cipriote mirano a un saldo delle amministrazioni pubbliche in linea con il percorso di aggiustamento, nel rispetto della procedura prevista dalla raccomandazione relativa ai disavanzi eccessivi.»

4) il paragrafo 8 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se necessario, ulteriori riforme dei sistemi pensionistici generale e del settore pubblico per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, affrontando nel contempo il problema dell'adeguatezza delle pensioni.»

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) elaborazione di un programma volto a instaurare un solido sistema di governo societario per le imprese pubbliche e semi-pubbliche e attuazione di un piano di privatizzazione per contribuire a migliorare l'efficienza economica e a ripristinare la sostenibilità del debito;»

5) i paragrafi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Cipro provvede all'attuazione delle misure concordate per fare fronte alle carenze individuate nelle sue politiche di attivazione. Cipro interviene rapidamente per creare opportunità per i giovani e migliorare le loro prospettive di occupabilità, in linea con gli obiettivi della raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia per i giovani (*). La progettazione, la gestione e l'attuazione delle misure mirate ai giovani sono perfettamente integrate nel più ampio sistema delle politiche di attivazione e sono coerenti con la riforma del sistema di previdenza sociale e gli obiettivi di bilancio concordati.

11. Cipro è pronta ad adottare ulteriori modifiche della legislazione settoriale necessarie per attuare integralmente la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Le autorità cipriote migliorano ulteriormente il funzionamento delle professioni regolamentate. Il quadro di concorrenza è potenziato migliorando il funzionamento dell'autorità competente e rafforzando l'indipendenza e i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione.

12. Cipro assicura la riduzione dell'arretrato in termini di rilascio di titoli di proprietà, adotta misure per accelerare la rapida estinzione dei gravami sui titoli di proprietà da trasferire agli acquirenti di beni immobili e stabilisce calendari garantiti per il rilascio di licenze edilizie e titoli di proprietà.

13. Cipro modifica la normativa sulla vendita forzata delle proprietà ipotecate e autorizza le aste private entro un termine il più breve possibile. Entro la fine del programma si accelera l'iter giudiziario e si smaltisce l'arretrato giudiziario. Cipro adotta iniziative volte a rafforzare la com-

petitività del settore turistico, fornendo un piano d'azione concreto che conduca al conseguimento degli obiettivi quantificati individuati, fra l'altro nella strategia turistica rivista per il 2011-2015. Cipro attua una strategia politica nel settore dell'aviazione che conduce all'adattamento della sua politica estera in materia di aviazione, alla luce della politica estera dell'UE nel settore e dei relativi accordi sottoscritti dall'UE, garantendo al contempo un livello sufficiente di collegamenti aerei.

(*) Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

(**) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).»

6) al paragrafo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) una panoramica generale della regolamentazione e dell'organizzazione di mercato del settore ristrutturato dell'energia e del gas, anche per un quadro di vendite adeguato per la fornitura di gas in mare finalizzato a massimizzare gli introiti e»

7) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15. Cipro presenta alla Commissione una richiesta aggiornata di assistenza tecnica nel periodo di riferimento del programma. Nella richiesta identifica e specifica i settori dell'assistenza tecnica o i servizi di consulenza che le autorità cipriote ritengono essenziali per l'esecuzione del programma di aggiustamento macroeconomico.»

8) è inserito il seguente paragrafo:

«16. Nell'elaborare una strategia di crescita globale e coerente che consenta il rilancio dell'economia, Cipro integra quest'ultima nel suo quadro istituzionale nazionale facendo leva sull'attuale amministrazione pubblica, sulla riforma della gestione delle finanze pubbliche, su altri impegni assunti nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico del paese nonché su iniziative pertinenti dell'Unione, tenendo conto dell'accordo di partenariato per l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei.»

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2014/170/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato, con decisione del 15 novembre 2012 ⁽²⁾ («decisione del 15 novembre 2012»), a otto paesi terzi della possibilità che potessero essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti.
- (4) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale identificazione.
- (5) Sempre il 15 novembre 2012, per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.
- (6) Nelle sue missive la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nel-

l'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento INN, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in stretta cooperazione con la Commissione, un piano d'azione volto a colmare le lacune identificate nella decisione del 15 novembre 2012.

- (7) Di conseguenza la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati ad: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione delle azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; e iii) trasmettere alla Commissione, con cadenza semestrale, relazioni dettagliate nelle quali si valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia, sia essa individuale o collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.
- (8) Agli otto paesi terzi è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente indicate nella decisione del 15 novembre 2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione predetta o di adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle deliberazioni della Commissione.
- (11) Con decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 ⁽³⁾ («decisione di esecuzione del 26 novembre 2013»), la Commissione ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi non

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

cooperanti nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che tali tre paesi non adempiano all'obbligo imposto loro dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

- (12) Una decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN deve pertanto essere presa nel contesto dell'attuazione del regolamento INN quale risultato di procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. Tali procedure di indagine e dialogo includono la corrispondenza scambiata e le riunioni tenutesi nonché la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, che sono alla base della presente decisione e ne condividono le ragioni poste a fondamento. È opportuno che la presente decisione che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
- (13) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. PROCEDURA RELATIVA AL BELIZE

- (14) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Belize, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante e ha invitato il Belize a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e agosto 2013 il Belize ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto al Belize le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Belize in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e il Belize è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dal Belize. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione presentato dal Belize.

3. IDENTIFICAZIONE DEL BELIZE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (15) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi del Belize e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. La Commissione ha riesaminato la conformità del Belize alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dal Belize, nonché del piano d'azione proposto e delle misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (16) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un'adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione, di un sistema di sanzioni dissuasivo e di un'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.
- (17) Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato il Belize come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (18) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che il Belize è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.
- (19) Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con il Belize condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), agli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) nonché all'articolo II(8) dell'accordo di conformità FAO.

- (20) Il Belize non si è pertanto conformato all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere incluso nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

4. PROCEDURA RELATIVA AL REGNO DI CAMBODIA

- (21) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Regno di Cambogia (Cambogia), a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificare la Cambogia come paese terzo non cooperante e ha invitato tale paese a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Cambogia ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Cambogia le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Cambogia in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Cambogia è stata tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Cambogia. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione.

5. IDENTIFICAZIONE DELLA CAMBODIA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (22) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Cambogia e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. La Commissione ha riesaminato la conformità della Cambogia alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e del piano d'azione proposto, successivamente integrato dalle informazioni pertinenti comunicate dalla Cambogia.
- (23) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un'adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d'azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.

- (24) Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato la Cambogia come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

- (25) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Cambogia è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.

- (26) Le azioni adottate dalla Cambogia alla luce degli obblighi che ad essa incombono in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91 e 94 dell'UNCLOS. Si rammenta che è irrilevante che la Cambogia abbia ratificato l'UNCLOS, poiché le relative disposizioni in materia di navigazione in alto mare (articoli da 86 a 115 dell'accordo) sono considerate diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto internazionale consuetudinario e riprendono quasi letteralmente la formulazione della convenzione sull'alto mare, che la Cambogia ha ratificato, e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, cui tale paese ha aderito.

- (27) Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con la Cambogia condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Cambogia alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 91 e 94 dell'UNCLOS.

- (28) La Cambogia non si è pertanto conformata all'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere inclusa nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

6. PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI GUINEA

- (29) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato alla Repubblica di Guinea (Guinea), a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarla come paese terzo non cooperante e ha invitato la Guinea a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Guinea ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Guinea le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Guinea in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Guinea è stata

tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle deliberazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Guinea. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione.

7. IDENTIFICAZIONE DELLA GUINEA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (30) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Guinea e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. La Commissione ha riesaminato la conformità della Guinea alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dalla Guinea, nonché del piano d'azione proposto come successivamente elaborato con le informazioni pertinenti fornite dalla Guinea.
- (31) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano alle riforme necessarie al fine di garantire un controllo sufficientemente adeguato ed efficiente della flotta di pesca, un'efficace attuazione del diritto e della regolamentazione nazionale in materia di pesca, il rispetto delle norme (perseguire e sanzionare le attività di pesca INN rilevate), il rafforzamento dei mezzi di ispezione e sorveglianza, un sistema di sanzioni dissuasivo e una politica della pesca compatibile con la capacità amministrativa in termini di controllo e sorveglianza. Le altre carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle ORGP e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d'azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.
- (32) Nella decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 la Commissione ha identificato la Guinea come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (33) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Guinea è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell'assistenza fornita dall'Unione e dagli Stati membri nonché delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il

livello di sviluppo della Guinea non può spiegare il comportamento generale della Guinea nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero, né l'inadeguatezza dell'azione da essa intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

- (34) Considerate la decisione del 15 novembre 2012 e la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013, nonché il processo di dialogo con la Guinea condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Guinea alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità agli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 dell'UNCLOS e agli articoli 18, 19 e 20 dell'UNFSA.

- (35) La Guinea non si è pertanto conformata all'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera e Stato costiero di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve pertanto essere inclusa nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

8. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (36) Alla luce delle conclusioni di cui sopra relativamente al Belize, alla Cambogia e alla Guinea, è opportuno che tali Stati siano inseriti in un elenco di paesi terzi non cooperanti da istituire a norma dell'articolo 33 del regolamento INN.
- (37) Le misure che dovrebbero essere applicate al Belize, alla Cambogia e alla Guinea sono elencate all'articolo 38 del regolamento INN. Il divieto di importazione riguarda tutti gli stock e le specie, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento INN, poiché l'identificazione non è giustificata dall'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie. In linea con la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento INN, per importazione si intende l'introduzione nel territorio dell'Unione di prodotti della pesca, anche ai fini del transbordo nei porti ivi situati.
- (38) Si osservi tra l'altro che la pesca INN provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza del problema connesso alla pesca INN, è necessario attuare rapidamente azioni nei confronti del Belize, della Cambogia e della Guinea in qualità di paesi terzi non cooperanti. Alla luce di quanto suesposto, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (39) Se il Belize, la Cambogia o la Guinea dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia il paese terzo di cui trattasi dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, in linea con l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione tiene conto del

fatto che il Belize, la Cambogia o la Guinea abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo di la situazione,

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Articolo 1

L'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi non cooperanti per prevenire la pesca illegale e non regolamentata «INN»

Belize

Regno di Cambogia

Repubblica di Guinea

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2014
relativa alla nomina di un membro titolare danese del Comitato economico e sociale europeo
(2014/171/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

Articolo 1

Il sig. Niels LINDBERG MADSEN è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

Articolo 2

considerando quanto segue:

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Rikke EDSJÖ,

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

⁽¹⁾ GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT